

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale per i Minorenni di CAMPOBASSO

MODIFICA DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO

La scrivente è stata immessa nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso in data 1.2.2024 e si trova ancora nel periodo di sei mesi, previsto dall'art. 7, comma 1 della Circolare sulle Procure, che dispone che il dirigente che prenda possesso durante il periodo di vigenza del precedente progetto organizzativo deve redigerne uno nuovo entro sei mesi. La attuale vigenza del progetto organizzativo 2020 – 2022, redatto dal precedente Procuratore della Repubblica, dottor Claudio Di Ruzza, deriva dalla proroga di efficacia dei vigenti progetti organizzativi fino all'entrata in vigore dei nuovi, prevista per il quadriennio 2026 – 2029, contenuta nella delibera CSM del 17.5.2024 Protocollo P9858/2024.

La possibilità di confermare e/o modificare il progetto in vigore, senza adottare un nuovo progetto, deriva dalla risposta a quesito, deliberata dal Plenum del CSM del 3.4.2024 – 31/VV/2024 (allegato 1): “Richiesta di chiarimenti in ordine al termine per l'adozione del nuovo progetto organizzativo dell'Ufficio di Procura”, relativa a nota del Procuratore della Repubblica di Firenze, che ha chiesto al Consiglio un chiarimento “circa i termini entro cui è tenuto alla redazione, quale Procuratore, del nuovo progetto organizzativo, ossia se lo stesso vada adottato nel termine originario di sei mesi, scadente il 3 aprile 2024, ovvero se occorre attendere, al contrario, la nuova Circolare in materia”. Il Consiglio si esprime per la conferma/modifica del progetto organizzativo vigente, escludendo la necessità di adottare un nuovo progetto,

argomentando che ciò sia disposto “*allo specifico scopo di evitare che, durante il residuo periodo del quadriennio, si elaborino nuovi progetti che, per un verso, sono soggetti alla vigente circolare che a breve sarà superata da quella in corso di elaborazione, per altro verso, sono destinati ad avere un brevissimo periodo di efficacia, dovendosi procedere, dopo l’approvazione della nuova circolare e nel rispetto di essa, alla predisposizione dei progetti 2024 – 2027*”.

Conseguentemente, come pure indicato nella esauriente risposta a quesito citata, “*non può trovare applicazione la parte del medesimo art. 7 secondo cui “la mancata adozione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all’immissione in possesso, è rilevata con provvedimento del CSM, inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma*”.

In applicazione di quanto appena esposto, si procede, quindi, ad una **modifica del progetto organizzativo 2020 – 2022**, redatto dal precedente Procuratore della Repubblica, dottor Claudio Di Ruzza (allegato 2), approvato con delibera del CSM in data 12.7.2023 (allegato 3). La presente modifica interviene dopo avere adottato un provvedimento urgente di organizzazione e riassegnazione degli affari penali e civili, delle udienze e del turno di reperibilità a seguito della immissione in possesso, quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, della dottoressa Maria Carmela Andricciola, avvenuto il 3.5.2024 (allegato 4). Tale provvedimento ha previsto la redistribuzione dei procedimenti pendenti ed anticipato aspetti che si andranno ora a formalizzare.

Deve altresì specificarsi che la presente modifica del progetto organizzativo riproduce quanto indicato nella proposta organizzativa, stilata dalla scrivente quale parte integrante della domanda per il posto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso (allegato 5).

Poiché l’Ufficio si è dimostrato efficiente nel suo funzionamento - ne viene dato atto anche nella relazione ispettiva che si riferisce al 1° gennaio 2021, con accesso ispettivo

agli uffici nel febbraio 2021 - le modifiche che seguono prendono atto di una realtà positiva ove si opera senza ritardi di definizione, con la possibilità di dedicare a ciascun procedimento la dovuta attenzione, in cui le richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari sono riservate esclusivamente alle investigazioni di particolare impegno e costituiscono comunque un'assoluta eccezione. Anche le innovazioni apportate dalla riforma Cartabia e l'introduzione del nuovo sistema SICID – UAC per la gestione del settore civile sono state metabolizzate senza ricadute negative, in gran parte grazie all'impegno di tutto il personale amministrativo. Si tratta, allora, di promuovere modifiche che possano dare maggiore incisività all'attività già svolta e quindi di aggiustamenti nel solco di un maggiore equilibrio nel carico di lavoro dei due magistrati in servizio e di una minore gerarchizzazione.

Quanto appena detto si riferisce ad una situazione ordinaria, cioè di presenza in servizio di entrambi i magistrati previsti nell'organico. L'attuale **carico di lavoro** è, infatti, equilibrato per una Procura di due magistrati ma, in caso di malattia prolungata di un magistrato o di scopertura che si protragga a lungo, l'unico magistrato in servizio andrà incontro a fatica personale ed organizzativa facilmente immaginabile, con richiesta di risorse ad altri Uffici nella forma dell'applicazione. Tale situazione non è una ipotesi solo teorica, in quanto si è realizzata dal 1° novembre 2023 al 3 maggio 2024, cioè dalla data del pensionamento di un magistrato (dottor Claudio Di Ruzza), all'arrivo della collega designata come Sostituto Procuratore (dottoressa Maria Carmela Andricciola). E' questa la ragione per la quale, in vista della entrata in vigore del Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, con più ampie competenze in ambito civile, un organico di 3 magistrati creerebbe i presupposti per un funzionamento ottimale dell'Ufficio, sia sotto il profilo dell'agevole superamento di momenti di fibrillazione determinati, lo si diceva, da congedi per malattia e trasferimenti, sia nell'ottica di garantire la presenza del P.M. nelle plurime udienze previste (ad oggi, già una media di 3 a settimana, 4 in alcune settimane). Sarebbe inoltre possibile articolare anche una incisiva attività di prevenzione della devianza e della marginalità con la presenza costante in iniziative educative e nel contesto sociale.

Nell'anno 2023, sono stati iscritti 177 procedimenti penali contro noti (Mod. 52) e 39 procedimenti penali contro ignoti (Mod. 44). Evidenzio come le sopravvenienze civili siano state, nel 2022, di 837 e, nel 2023, di 775. Alla data del 26.6.2024 abbiamo iscritto il N. 267/ 2024 UAC (Affari Civili). Importante è la partecipazione, come già si anticipava, alle udienze, anche perché è richiesta la presenza del P.M. sia alle “conclusionali Cartabia”, che a tutte le udienze di adottabilità. Nel 2023, il P.M. ha partecipato a 41 udienze civili e 92 udienze penali.

Quanto alla **ripartizione del carico di lavoro tra i magistrati**, in coerenza con quanto premesso, non è possibile adottare dei criteri organizzativi basati su una visione marcatamente gerarchica e verticistica del ruolo del Procuratore. Infatti, in un contesto ove la specializzazione settoriale non è immaginabile e si profila invece come indispensabile una osmotica condivisione delle conoscenze, anche per favorire la agevole sostituzione reciproca, occorre attribuire i procedimenti ed il carico di udienza in maniera tendenzialmente uniforme quanto a tipologia, con una lieve differenza soltanto nel numero delle assegnazioni onde compensare il peso degli adempimenti di direzione dell'Ufficio. In tale ottica e con riferimento esclusivo alle modificazioni da apportare, confermando in ogni altro punto il progetto organizzativo in essere, si indicano le seguenti variazioni:

- E' coerente ripartire **il turno di reperibilità esterna**, valido sia per le urgenze in ambito penale che per quelle in ambito civile, in modo uguale tra i magistrati, con suddivisione del mese in due periodi di 15 giorni ciascuno. Viene così **modificata** la attuale proporzione di 2/3 (20 giorni) per il Sostituto ed 1/3 (10 giorni) per il Procuratore. Il Procuratore sarà di turno dal 1° al 15 del mese ed il Sostituto dal 16 alla fine del mese. Ciò salvo ovvie deroghe imposte dalla fruizione di ferie o da impedimenti che impongano il subentro dell'altro magistrato. Il magistrato reperibile assicurerà la risposta telefonica alla Polizia Giudiziaria ed ai Servizi Sociali per comunicazioni urgenti e quesiti rilevanti rispetto a scelte operative. Inoltre, curerà gli atti urgenti susseguenti quali, tipicamente, le richieste di convalida di arresto, fermo, sequestro, procedure di

collocamento ex art. 403 c.c.. Una volta esaurita la fase degli atti classificati come urgenti, il procedimento seguirà la sua ordinaria assegnazione secondo i criteri che saranno esplicitati nel seguito del presente provvedimento.

- Con riferimento alla **ripartizione delle udienze**, non sembra funzionale assegnare l'intero carico dibattimentale penale e tutte le udienze del contenzioso civile al Sostituto, riservando al Procuratore le sole udienze del G.U.P., come è previsto nel vigente progetto organizzativo. Ciò perché, in tale modo, il momento dialettico di fondamentale verifica della tenuta accusatoria delle indagini penali e delle delicate ed impegnative scelte in tema di adottabilità nel civile viene vissuto solo da uno dei componenti dell'Ufficio (il Sostituto). Il Progetto organizzativo vigente, peraltro, mentre determina in modo esplicito la suddivisione tra i magistrati delle udienze penali con riferimento alla loro tipologia, nulla prevede sulle udienze civili, svolte soltanto dal Sostituto per una sorta di consuetudine. Anche la partecipazione alle udienze di Sorveglianza da parte di uno solo dei magistrati in servizio (il Sostituto) non è rispondente ad esigenze di efficienza, trattandosi di materia tecnica e complessa che è difficile possedere se non costantemente applicata. **La modifica correttiva è la seguente:** la determinazione del ruolo complessivo di udienza di ciascun magistrato non esclude ambiti o tipologie di affari riservandone la trattazione soltanto ad uno dei due magistrati in organico, ma si interviene sul solo dato numerico, ossia sulla percentuale di assegnazione a ciascuno rispetto al totale. Per tenere nella giusta considerazione il peso degli adempimenti propri della direzione dell'Ufficio, si stima congruo fissare il 40% al Procuratore ed il 60% al Sostituto. Non vi è, dunque, l'esclusione, per il Procuratore, di alcun tipo di udienza, ma soltanto una contenuta riduzione nel numero. Sarà predisposto, con congruo anticipo, un calendario bimestrale con suddivisione preventiva di tutte le udienze, opportunamente concordata tra i due magistrati, secondo la proporzione sopra indicata. Si cercherà di assicurare la continuità di trattazione rispetto al titolare della fase delle indagini preliminari. Essa sarà

tendenzialmente sempre garantita nelle udienze di incidente probatorio. Interverrà puntuale aggiornamento della ripartizione delle udienze in calendario in caso di variazioni successive in aggiunta ed in sottrazione. La fruizione di ferie al di fuori del periodo feriale verrà tenuta in considerazione e le udienze non effettuate saranno riequilibrate con successivo recupero in un tempo congruo. Un tale cambiamento si delinea come garanzia di efficace funzionamento di una Procura di così ridotte dimensioni anche perché favorisce la costante evoluzione delle prassi applicative e del metro di giudizio, quali frutto del confronto interno stimolato proprio dall'esperienza di udienza, assistendosi altrimenti ad una personalizzazione eccessiva nella interpretazione delle norme ed ad una fissità dei canoni di valutazione.

- Circa i **criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili**, pur senza operare una modifica sostanziale di quanto previsto nel progetto organizzativo vigente, devono effettuarsi alcune **specificazioni**, in quanto il riparto era stato ivi compiuto con indicazione nominativa dei magistrati precedentemente in servizio e deve, quindi, essere variato prendendo atto della nuova composizione dell'Ufficio. La ripartizione viene fissata in modo paritetico attraverso il criterio di assegnazione degli affari penali e civili già lungamente adottato nell'Ufficio e basato, con varie puntualizzazioni, sulla lettera alfabetica relativa al cognome del minore. La creazione di due canali (dalla A alla L per il Sostituto e dalla M alla Z per il Procuratore) determina ruoli equivalenti nel numero ed esclude la possibilità che la Polizia Giudiziaria o gli avvocati scelgano il magistrato titolare, rischio invece connesso ad un sistema di attribuzione fondato sul cd. "turno esterno". Non si presceglie un criterio incentrato sul numero di ruolo o collegato alla mera casualità, apparentemente più oggettivo, per garantire che sia lo stesso magistrato ad occuparsi di tutti i minori che appartengono ad uno stesso nucleo familiare e per assicurare che il medesimo magistrato sia assegnatario di tutti i procedimenti, sia penali che civili, che riguardano uno stesso minore, in modo da non disperdere conoscenze e dare definizione uniforme in entrambi i

settori di intervento. La Segreteria civile e penale provvederà, quindi, ad attribuire alla dottoressa Andricciola le segnalazioni civili e le notizie di reato relative a minori il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la A e la L ed alla scrivente le segnalazioni civili e le notizie di reato relative a minori il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la M e la Z. Altrettanto è a dirsi per i procedimenti per i minori con condotta irregolare aventi natura amministrativa – cd. “mod. O”. Occorre specificare in generale che, ove vi siano più minori interessati da un medesimo procedimento civile o indagati in un procedimento penale ed aventi cognomi rientranti in differenti canali, si effettuerà l’attribuzione prescegliendo il cognome del minore più grande di età. Se il minore non è identificato e quindi non si dispone del cognome, le segnalazioni civili saranno attribuite in base al turno esterno e le notizie di reato in base al cognome della persona offesa. Se sono presenti più persone offese il cui cognome ricade in canali differenti, si individuerà come prevalente quella più grande di età. Se non è possibile incardinare in base al nome della persona offesa, si seguirà il turno di reperibilità. Quanto agli atti relativi, si seguirà il consueto criterio alfabetico ove possibile e, nei casi in cui non compare il cognome del minore coinvolto, ci si atterrà al turno esterno. I procedimenti relativi ad anonimi saranno incardinati seguendo il criterio alfabetico se in essi sarà indicato il cognome del minore interessato, altrimenti seguendo il turno di reperibilità. Nel caso in cui avvenga la trasformazione di un procedimento penale contro ignoti in procedimento contro noti o di atti relativi in modello noti, permarrà la assegnazione al magistrato già titolare. Altrettanto in caso di stralcio da un procedimento già esistente. Anche la formulazione dei pareri civili seguirà il criterio di assegnazione alfabetica prima esplicitato. La predisposizione della lista dei testimoni da presentare per il dibattimento sarà curata dal magistrato titolare del relativo procedimento penale e, per i procedimenti definiti da magistrati non più in servizio all’attualità, seguendo il già esplicitato criterio alfabetico. Il magistrato titolare del procedimento penale, in sede di definizione

con richiesta di rinvio a giudizio, avrà cura di predisporre un appunto con l'indicazione dei testimoni e delle circostanze sulle quale dovranno essere escussi in un eventuale futuro dibattimento. Ciò a futura memoria e per rendere più efficace e più celere la successiva compilazione della lista testi.

- Prevedendo una **modifica** rispetto al passato, non è richiesto **il visto del Procuratore** sulle richieste di archiviazione, né sui provvedimenti di definizione del procedimento, penale o civile. Esso verrà apposto solo nei casi previsti normativamente, indicati nel paragrafo “*Misure cautelari: assenso del Procuratore della Repubblica per i Minorenni*” del progetto vigente. Il metodo partecipato consistente nel confronto costante tra i due magistrati in servizio, con occasioni quotidiane di incontro e di condivisione anche al di là delle specifiche riunioni previste in maniera formale, garantisce infatti uniformità degli indirizzi dell'Ufficio, senza la necessità del visto del Procuratore sui provvedimenti definitivi del Sostituto. Nella esperienza pregressa, tale meccanismo comportava sia un appesantimento amministrativo, che un prolungamento dei tempi di chiusura delle procedure, senza apportare decisivi vantaggi sul piano della omogeneità dei parametri di giudizio.
- Nel progetto organizzativo vigente, **l'esecuzione penale** è riservata al solo Sostituto Procuratore. Quale utile **modifica**, essa sarà ripartita in maniera paritaria e seguirà il medesimo criterio di suddivisione per lettera del cognome del condannato adottato per le assegnazioni dei procedimenti sia civili che penali (A – L al Sostituto e M – Z al Procuratore). Ciò con la finalità di assicurare continuità di trattazione rispetto alla fase delle indagini penali e, come sovente accade, anche rispetto alla istruttoria in sede civile.
- Le considerazioni già fatte sulla opportunità di evitare un riparto tra i magistrati fondato sulla tipologia di attività devono essere ribadite anche con riferimento al nevralgico settore delle **attività di vigilanza sulle comunità per minori**, ex art. 9, commi 2 e 3, Legge 184/83, modificato dalla L.149/01, con particolare riferimento alle **ispezioni presso le strutture** che, secondo il progetto

organizzativo vigente, sono assegnate in via esclusiva al Procuratore e che vengono invece ripartite per il futuro tra i due magistrati dell'Ufficio. Il **nuovo criterio** assegna al Procuratore l'onere ispettivo sulle comunità site in provincia di Isernia ed al Sostituto quello sulle strutture site in provincia di Campobasso. Una tale ripartizione su base territoriale appare più efficace rispetto al fine di garantire che le ispezioni siano svolte con una periodicità precisa e stringente e sotto la direzione vigile del magistrato, così da dare all'attività un significato più pregnante. Trattasi di un compito di sorveglianza delicatissimo, che merita di essere rivitalizzato dopo il periodo di stasi in occasione della emergenza pandemica. Esso deve essere interpretato come una priorità della Procura che deve esercitare una verifica non solo di tipo formale sulla complessiva condizione dei minori ospitati nelle strutture comunitarie. Non si tratta, cioè, di un controllo circoscritto alla mera obbligatoria raccolta dei dati per promuovere una dichiarazione di adottabilità, ma di una fotografia delle storie individuali, della entità e qualità del rapporto tra i minori e le famiglie di origine, degli aspetti logistici ed organizzativi relativi alla qualità dell'accoglienza, alle competenze del personale impiegato ed alla validità del progetto educativo. Anche in caso di delega dell'ispezione alla Polizia Giudiziaria, da individuarsi esclusivamente nella Sezione di P.G. della Procura, si ottiene una immagine realistica e dettagliata della situazione effettiva grazie alla predisposizione di uno schema di verbale ispettivo, che può fungere da canovaccio, per garantire che non siano tralasciati aspetti di interesse. Quanto ora detto resta valido anche per le strutture che accolgono i Minori Stranieri Non Accompagnati, nelle quali la convivenza tra i ragazzi presenti, in genere di età superiore ai 16 anni e provenienti da differenti aree geografiche, si palesa spesso conflittuale e difficile. Con riguardo agli M.S.N.A., gli aspetti burocratici evincibili dal mero materiale cartaceo acquisito non devono esaurire l'attenzione della A.G. minorile, essendo rilevante intervenire per garantire forme di integrazione che vadano oltre l'assistenzialismo e che facciano perno sull'istruzione, intesa sia come

apprendimento della lingua e della cultura italiane, che come accompagnamento all'età adulta attraverso percorsi professionalizzanti. Ciò anche con lo scopo di assicurare una attenta attuazione della disciplina di cui all'art. 13 co. 2 della L. 7.4.2017 n. 47 in tema di prolungamento, sino al ventunesimo anno di età, delle misure di sostegno e di promozione dell'autonomia personale attraverso l'affidamento ai Servizi Sociali.

Alla luce di quanto già detto e se è garantita la presenza in servizio di entrambi i magistrati in organico, **l'individuazione di un criterio di priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale** da esplicitare nel progetto organizzativo dell'Ufficio ha un'incidenza concreta relativa, perché il numero degli affari penali pendenti e sopravvenuti è tale da assicurare definizioni rapide, pur dedicando la dovuta cura all'approfondimento investigativo. Si individua, comunque, un ordine di priorità solo parzialmente diverso da quello indicato nel progetto organizzativo vigente, nel paragrafo intitolato: "*Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e indicazioni operative*", perché è fondamentale l'inserimento, come specifica categoria, dei procedimenti relativi ai reati del cd. "codice rosso", con rigorosa attuazione degli adempimenti richiesti dalle leggi 122 e 168 del 2023 in materia di violenza di genere. Ciò al fine di sottolineare ulteriormente l'attenzione che deve essere riservata all'immediato ascolto della p.o. ed alla valutazione relativa all'applicazione di misure cautelari senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione. In particolare, con riferimento al termine di tre giorni fissato per l'ascolto della p.o., di cui è nota la natura ordinatoria, vi è la necessità che il magistrato titolare del procedimento motivi in forma scritta le ragioni della eventuale scelta di non attivarsi immediatamente per l'escussione della vittima. Ciò per lasciare, all'interno degli atti del procedimento, una traccia del percorso valutativo compiuto dal magistrato, anche a futura memoria. Quanto alla forma che deve assumere la delega alla P.G. dell'ascolto della vittima, è prescelta quella scritta anche solo con lo scopo di cristallizzare e completare le prime indicazioni fornite oralmente dal magistrato di turno in sede di prima comunicazione telefonica. Resta fermo l'obbligo di sorvegliare

che l'esecuzione da parte della P.G. sia tempestiva. Sulla tematica della valutazione relativa alla necessità di richiedere l'applicazione di misure cautelari, è richiesta una formalizzazione scritta, anche attraverso una mera annotazione, che valga come attestazione di aver effettuato un vaglio specifico sul punto. La Segreteria penale verificherà che gli adempimenti sopra indicati vengano osservati con puntualità, anche con la finalità di procedere alla esatta compilazione delle comunicazioni periodiche alla Procura Generale di Campobasso.

Restano, ovviamente, prioritari i procedimenti incardinati con arresto o fermo o che prevedano o abbiano già avuto uno sviluppo di tipo cautelare personale, quelli riferiti agli omicidi volontari (tentati o consumati), quelli relativi ai reati di cui agli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p., invero ricorrenti nella fascia adolescenziale e relativi alla guida di ciclomotori. Devono essere seguiti con priorità anche i rari casi di rapina aggravata e di spaccio di sostanze stupefacenti effettuati in contesti associativi, ipotesi questa che si realizza soprattutto utilizzando il minorenne quale terminale su strada di una catena di comando gestita da adulti che risultano esserne i genitori o i congiunti. Merita una particolare attenzione anche il fenomeno delle "baby gang", che richiede interventi tempestivi ed efficaci per evitare che degli aggregati embrionali esercitino una fascinazione attrattiva su ragazzi non devianti, così ampliandosi e rafforzandosi grazie ai nuovi adepti.

Nel settore civile, nell'ottica di favorire un migliore scambio di informazioni con i Servizi Sociali che hanno effettuato la segnalazione della situazione di un minore oppure che hanno seguito il suo caso con indagini ed interventi sociali, nonché con la pubblica autorità che ha realizzato l'allontanamento di urgenza del minore ex art. 403 c.c., si inserisce nel progetto organizzativo la previsione di un **obbligo di comunicazione** a detti soggetti del provvedimento di archiviazione adottato dal P.M. oppure del deposito di un ricorso al T.M..

Gli obiettivi individuati dal vigente progetto organizzativo sono i seguenti:

- 1) superare la lentezza con cui vengono acquisite le informazioni relative ai minori oggetto di segnalazione in ambito civile, a causa dei tempi di trasmissione delle relazioni richieste ai Servizi Sociali del territorio;
- 2) migliorare il livello di conoscenza, da parte dei soggetti che interagiscono a vario titolo con la Procura, della tipologia e delle modalità degli interventi che questa attua.

Lo strumento individuato per realizzare il primo obiettivo è quello del *“protocollo d'intesa con gli enti locali”*.

Quello prescelto per realizzare il secondo obiettivo è il *“confronto con le forze operanti nel sociale e le forze di polizia sulle problematiche minorili nell'area di competenza; conseguente attivazione di modelli di formazione congiunta”*. Lo strumento di attuazione è quello dei *“protocolli d'intesa con università, Asl, comandi provinciali delle forze di polizia, questure, garante per l'infanzia, con il costante coinvolgimento nel progetto di magistrati di questa procura.”*

Ebbene, i due obiettivi individuati sono condivisibili, in particolare il primo, perché nascenti da criticità effettive. Circa gli strumenti indicati per la risoluzione, occorre, però, fare qualche precisazione.

La lentezza con la quale pervengono le relazioni psicosociali e gli aggiornamenti periodici è il risultato tangibile della situazione di carenza di organico dei Servizi Sociali del territorio. L'investimento economico sul settore sociale ha subito una evidente contrazione nell'ultimo periodo e l'incapacità dei piccoli comuni di dotarsi di professionisti del ramo con un monte ore congruo sono una oggettività che non è facile superare soltanto con un protocollo di intesa, che resta però utile per sensibilizzare e richiamare l'attenzione sulla necessità di dislocare le poche risorse presenti nel modo più valido. La riprova del fatto che i ritardi derivano dalla carenza di risorse umane si ottiene osservando che gli Ambiti territoriali Sociali più strutturati (Campobasso e Termoli) sono in genere puntuali ed, anzi, molto tempestivi ed esaustivi. Negli altri casi, si rivela d'aiuto, oltre che indicare un termine nella trattazione già al momento


della richiesta, ribadirlo e presidiarlo con solleciti, non solo cartolari ma telefonici, da parte della segreteria ed anche direttamente del magistrato quando siano necessari un confronto diretto sulle prime acquisizioni ed una verifica sulla loro sufficienza per determinarsi. E' utile anche uno scadenziario delle procedure molto stringente, con un termine mensile di verifica, sulle situazioni di maggiore vulnerabilità e preoccupazione per le quali sia prevedibile un ricorso ed, invece, trimestrale su quelle nelle quali gli interventi di supporto siano stati già avviati con esiti positivi e vadano solo monitorati. Le procedure per minori in condizione di abbandono o di grave pregiudizio per le quali lo sviluppo naturale sia un ricorso urgente per l'adottabilità o per la decadenza genitoriale, con immediata sospensione della responsabilità genitoriale e collocamento in struttura dei minori interessati, vanno gestite a vista ed opportunamente segnalate anche visivamente sul fascicolo, affinché non si frappongano tempi incompatibili tra la richiesta di relazione e la relativa risposta. I numeri non elevati, al momento, dei procedimenti civili iscritti facilitano una interazione rapida ed affidabile con la Segreteria civile che, guidata opportunamente nel garantire il rispetto delle scadenze e dei solleciti, riesce perfettamente a realizzare obiettivi di celerità.

La scarsa conoscenza dei compiti e delle modalità d'azione della Procura minorile all'esterno si supera dando una identità forte all'Ufficio, basata non sul presenzialismo ma sulla disponibilità alla partecipazione ed all'ascolto e sul rapido raccordo istituzionale. I protocolli d'intesa svolgono il proprio giusto ruolo, ma non devono restare solo episodici e celebrativi momenti di contatto. Occorrono la costante "manutenzione" e la periodica verifica dell'utilità dei protocolli e serve, soprattutto, una filosofia di intervento calata nella concretezza: disponibilità a ricevere in ufficio attori istituzionali, esponenti del volontariato sociale, utenza; partecipazione ad iniziative nel mondo scolastico, interventi in incontri di studio e dibattiti su tematiche inerenti le competenze della Procura, dialogo con la stampa e la televisione su tematiche e fenomeni di ordine generale, ovviamente senza riferimenti neppure indiretti a situazioni individuali; partecipazione, in veste consultiva, alle fasi di

progettazione degli interventi sociali istituzionali, per favorire una corretta individuazione delle esigenze cui rispondere e delle modalità attuative più efficaci.

Campobasso, 27 GIU. 2024

Il Procuratore

Rossana Venditti


2) - 31/VV/2024 -

Richiesta di chiarimenti in ordine al termine per l'adozione del nuovo progetto organizzativo dell'Ufficio di Procura.

Il Consiglio,

- rilevato che, con nota prot. n. 729 del 14.2.2024, il Procuratore della Repubblica della Procura di Firenze, sulla premessa che il progetto organizzativo della predetta Procura è entrato in vigore il 7 aprile 2021 e che deve ritenersi attualmente in vigore, ha chiesto al Consiglio Superiore un chiarimento *“circa i termini entro cui è tenuto alla redazione, quale Procuratore, del nuovo progetto organizzativo, ossia se lo stesso vada adottato nel termine originario di sei mesi, scadente il 3 aprile 2024, ovvero se occorre attendere, al contrario la nuova Circolare in materia”*;

- che, in particolare, il Procuratore ha precisato di essere stato immesso nelle funzioni direttive il 3 ottobre 2023 e che, da quella data, ha adottato una serie di provvedimenti organizzativi volti a fronteggiare le principali criticità in cui versa l'Ufficio.

OSSERVA

Ritiene il Consiglio di avere già ampiamente affrontato la questione – oggi nuovamente posta al vaglio dell'adunanza plenaria – relativa all'efficacia dei progetti organizzativi degli uffici requirenti all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 71 del 17 giugno 2022 con la delibera del 28 luglio 2022, che il Procuratore di Firenze cita nella propria istanza.

Appare opportuno in questa sede ribadire e richiamare il contenuto della Direttiva emanata nel luglio 2022, con la quale, dopo aver riportato - limitatamente alla parte relativa ai progetti organizzativi - il contenuto dell'art. 13 della legge n. 71 del 17 giugno 2022, che ha sostituito, tra l'altro, il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 con la seguente previsione: *“Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio”*, prosegue (si veda il paragrafo 3) chiarendo, quanto all'efficacia dei progetti organizzativi vigenti, che *“le disposizioni relative al periodo di efficacia del progetto organizzativo sono immediatamente applicabili, così come quelle per le*

tabelle degli uffici giudicanti e, quindi, i progetti organizzativi vigenti sono efficaci per il quadriennio 2020/2023. Essi, dunque, disciplinano l'organizzazione dell'ufficio fino al 31.12.2023, ferma l'eventuale proroga sino all'approvazione del nuovo progetto".

Viene, infine, precisato che "l'articolo 7, comma 1 della vigente Circolare sulle Procure – laddove prevede che anche il dirigente che prenda possesso durante il periodo di vigenza del precedente progetto deve redigerne uno nuovo entro sei mesi – vada inteso nel senso che il Procuratore della Repubblica che prenda servizio nell'ufficio durante la vigenza del progetto 2020/2023 potrà, ove non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo esistente, adottare le modifiche ritenute opportune secondo la procedura descritta dall'articolo 8 della vigente circolare (delibera del 16 dicembre 2020 e successive modifiche)". Conseguentemente - si riporta in nota - non può trovare applicazione la parte del medesimo articolo 7 secondo cui "La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso, è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma".

In conclusione, il Consiglio ha evidenziato che i progetti organizzativi vigenti sono riferiti al quadriennio 2020/2023; che essi, come le rispettive modifiche, sono regolati dalle circolari consiliari vigenti in relazione all'organizzazione degli uffici requirenti; che i progetti organizzativi relativi al prossimo quadriennio (2024/2027) saranno, invece, disciplinati dalle circolari consiliari di prossima adozione, che terranno conto delle modifiche immediatamente precettive introdotte dalla Riforma, oltre che delle disposizioni dei decreti legislativi delegati da adottarsi entro un anno data di entrata in vigore della legge n. 71/2022.

Dunque i dirigenti degli uffici requirenti, durante il periodo di vigenza del progetto organizzativo per il quadriennio 2020/2023, sono tenuti a confermare e/o modificare il progetto in vigore e non ad adottare un nuovo progetto; ciò allo specifico scopo di evitare che, durante il residuo periodo del quadriennio, si elaborino nuovi progetti che, per un verso, sono soggetti alla vigente circolare che a breve sarà superata da quella in corso di elaborazione, per altro verso, sono destinati ad avere un brevissimo periodo di efficacia, dovendosi procedere, dopo l'approvazione della nuova circolare e nel rispetto di essa, alla predisposizione dei progetti 2024/2027 (nei medesimi termini il Consiglio si è espresso con la delibera del 20 settembre 2023 – pratica n. 6/VV/2023 – avente ad oggetto la programmazione dei lavori relativi alla elaborazione/approvazione della nuova circolare sui progetti organizzativi del quadriennio 2024/2027).

Tanto premesso,

delibera

di rispondere alla nota prot. n. 729 del 14.2.2024 del Procuratore della Repubblica della Procura di Firenze nei seguenti termini: i progetti organizzativi relativi al prossimo quadriennio (2024/2027) dovranno essere adottati dopo l'approvazione della nuova circolare, nel rispetto dei termini in essa indicati.

N. 154/2021

App. 2



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni del Molise
Campobasso

N. 154/2021/U Prot.

Alla
Procura Generale presso la Corte di Appello di
- CAMPOBASSO -

Al
Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di
- CAMPOBASSO -

e,p.c.

Al
Tribunale per i Minorenni
- S E D E -

OGGETTO: Progetto organizzativo 2020-2022.-

^^^

Per quanto di competenza, si trasmette il progetto organizzativo di questa Procura con i chiarimenti richiesti con delibera del 10.02.2021 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Campobasso.

Si allega verbale dell'assemblea generale e integrazione al progetto.

Campobasso, 17 febbraio 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
-dr. Claudio Di Ruzza-
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 co.2 della L. 39/1993



CASELLA PERSONALE

Da: prot.procmin.campobasso@giustiziacert.it
Inviato: mercoledì 17 febbraio 2021 13:12
A: prot.pg.campobasso@giustiziacert.it;
segreteria.consgjud.campobasso@giustiziacert.it;
prot.tribmin.campobasso@giustiziacert.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 17/02/2021.0000154.U
Allegati: Segnatura.xml; Trasm._progetto_organizzativo_2020-2022.pdf; scans_temp_20210217130810_1937.pdf

N. 24/2021 Int.

IL PROCURATORE

- Tenuto conto che lo scrivente ha provveduto a redigere una proposta di progetto organizzativo;
- Rilevato che tale proposta , in data 13 gennaio 2021, è stata comunicata alla collega dott.ssa Venditti e al Presidente del Tribunale per i minorenni a mezzo email;
- Preso atto che non sono pervenute osservazioni nei termini stabiliti, né contributi relativi alla menzionata proposta di progetto organizzativo;
- Rilevato che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso, con delibera del 10.02.2021, ha richiesto chiarimenti relativi alla tenuta dell'Assemblea generale con i magistrati ed alle modalità di conservazione della documentazione relativa ai provvedimenti di autoassegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri prestabiliti ;
- Considerato che in data 17.02.2021 si è tenuta l'assemblea generale con l'unico magistrato in servizio di cui all'allegato verbale ;
- Preso atto che il progetto organizzativo è stato, trasmesso successivamente alla predetta assemblea alla collega Venditti che non ha formulato osservazioni e al Presidente del Tribunale per i minorenni

ADOTTA

il progetto organizzativo dell'Ufficio di Procura per i minorenni con le integrazioni relative alla tenuta dell'assemblea generale e alle modalità di conservazione della documentazione relativa ai provvedimenti di autoassegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri prestabiliti (che si allega).



DISPONE


che il presente provvedimento, con l'allegato progetto organizzativo e la modifica, nonché il verbale dell'assemblea, sia depositato nella segreteria amministrativa e comunicato alla collega dott.ssa Venditti,

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso, inoltre, al Procuratore generale presso la Corte di Appello di Campobasso e al Consiglio Superiore della Magistratura per il tramite del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso per quanto di rispettiva competenza, nonché al signor Presidente del Tribunale per i Minorenni in sede per conoscenza.

Campobasso, 17 FEB. 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale per i Minorenni
(dr. Claudio DI RUZZA)





Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni del Molise
Campobasso

N. 10/2021 Prot. Int.
Class. 10.4.2-2


IL PROCURATORE

Tenuto conto che lo scrivente ha provveduto a redigere una proposta di progetto organizzativo. Rilevato che il medesimo in data 13 gennaio 2021 è stato comunicato alla collega dott.ssa Venditti e al Presidente del Tribunale per i minorenni a mezzo email. Preso atto che non sono pervenute nei termini stabiliti osservazioni, né contributi sulla predetta proposta di progetto organizzativo

A D O T T A

il progetto organizzativo dell'Ufficio di Procura per i minorenni. Si dispone che il presente provvedimento con l'allegato progetto organizzativo, sia depositato nella segreteria amministrativa e comunicato alla collega dott.ssa Venditti, al personale amministrativo e della Sezione di polizia giudiziaria. Sia trasmesso, inoltre, al Procuratore generale presso la Corte di Appello di Campobasso e al Consiglio Superiore della Magistratura per il tramite del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso per quanto di rispettiva competenza, nonché al signor Presidente del Tribunale per i Minorenni in sede per conoscenza. Campobasso, 1-2-2021

IL PROCURATORE
-dr. Claudio Di Ruzza-





Procura della Repubblica
presso il 'Tribunale per i Minorenni'
Campobasso

Progetto Organizzativo

2020-2022

Parte Prima

Il territorio di competenza

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, ha competenza su due province: Campobasso e Isernia.

Preliminarmente occorre considerare il contesto in cui opera la Procura per i minorenni e soprattutto analizzare l'attuale situazione dei nuclei familiari e dei minori.

Nella realtà attuale la famiglia, sempre più spesso, non si dimostra capace di gestire i problemi al suo interno e questo finisce con influire negativamente, e in modo determinante, soprattutto sui più giovani, amplificando il malessere che spesso è all'origine di condotte devianti o criminali che prescindono dalla fascia sociale e dal livello culturale del nucleo familiare di appartenenza.

Altro elemento che non va trascurato è l'abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti tra i più giovani che spesso induce i minori alla commissione anche di reati, quali furti e piccole rapine, finalizzati al procacciamento di denaro per procurarsi droga e alcool.

Ulteriore problema è poi costituito, in questo distretto, dalla presenza sempre più numerosa di minori stranieri non accompagnati che, accolti nelle strutture loro dedicate, a volte dopo una lunga permanenza priva di progettualità, vivono con frustrazione e rabbia la loro condizione e spesso si allontanano dalle comunità, finendo per inserirsi in contesti delinquenziali.

Strutture e risorse disponibili

L'immobile.

Le condizioni della struttura che accoglie l'ufficio sono migliorate nel corso degli ultimi anni.

L'edificio è munito di un impianto di climatizzazione centralizzato ed è dotato di sistema di videoregistrazione contro gli attacchi esterni in uso per ventiquattro ore; è operativo il servizio di vigilanza armata durante le ore di presenza in ufficio del personale di magistratura e amministrativo. Lo stabile è anche dotato di impianto di rivelatori di fumo in ogni stanza; di porte antipanico; di estintori e di indicatori luminosi delle vie di fuga con accensione automatica e lampade luminose in caso di mancanza di energia elettrica e relativi interruttori manuali protetti.

L'organico.

L'organico dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso prevede due unità:

- **nr. 1 Procuratore:** nella persona del dott. Claudio Di Ruzza che svolge anche le funzioni di dirigente.
- **nr. 1 Sostituto Procuratore:** nella persona della dott.ssa Rossana Venditti.

L'organico del personale amministrativo prevede 10 unità.

Attualmente ci sono 8 unità di personale amministrativo in servizio, ma di esse ben due sono in applicazione presso altri uffici fuori del Distretto, con la conseguenza che le unità effettivamente in servizio sono soltanto 6 , con una situazione ripetutamente segnalata al Ministero senza alcun esito..

Il personale della sezione di PG è pari a 5 unità suddivisa nelle tre aliquote (2 dei Carabinieri, 2 della Polizia di Stato e 1 della Guardia di Finanza).

I magistrati.

Entrambi con notevole esperienza professionale , curano indagini talvolta molto delicate e

caratterizzate anche da incidenti probatori con l'ascolto protetto di minori vittime o testimoni di abusi sessuali.

E' notevole anche l'impegno nella materia civile con la predisposizione di ricorsi promossi dopo un'attenta istruttoria a seguito di segnalazioni relative a situazioni di pregiudizio di minorenni.

Particolarmente intensa è anche l'interazione con il Tribunale per i minorenni che si sostanzia nella redazione di pareri sui vari fascicoli, a cui si aggiunge il costante rapporto con le comunità ospitanti minorenni e i servizi territoriali.

Il personale amministrativo,

È qualificato e disponibile; vi è, comunque, una grave scopertura nell'organico che comporta ritmi di lavoro gravosi per chi è addetto ai servizi di amministrazione, gestione dei beni, affari civili e affari penali.

La polizia giudiziaria.

È composta da 5 unità (2 dei Carabinieri, 2 della Polizia di Stato e 1 della Guardia di Finanza) dotate di esperienza professionale anche specifica che collaborano con il Procuratore e il Sostituto nelle attività di indagine.

Relativamente ai criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, va ribadita la prassi di conferire le deleghe di indagine, nell'immediatezza dell'iscrizione della notizia di reato, ai responsabili dei servizi esterni o delle aliquote componenti la Sezione di P.G. presso la Procura, privilegiando gli organi di polizia giudiziaria che abbiano eventualmente redatto ed inviato in Procura l'originaria notizia di reato. E, così come anche riportato nel Progetto Organizzativo 2018/2020, accanto alla tempestività della prima delega, viene confermata l'attività di

monitoraggio dello stato dei procedimenti pendenti a distanza di tre mesi dall'iscrizione della notizia di reato, potendo così dare impulso ad ulteriori attività investigative, anche attraverso i necessari solleciti, in modo da poter concludere le indagini entro il limite ordinario di sei mesi ed evitare, quindi, il ricorso alle richieste di proroga delle indagini, nell'ottica di una celere definizione dei procedimenti e di una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale. Accanto allo svolgimento delle deleghe di indagini, sia in materia penale che civile, i componenti la Sezione di P.G. presso la Procura collaborano con il Procuratore nell'attività di controllo semestrale di cui all'art. 9 della legge 184 del 1983 nelle numerose strutture comunitarie esistenti nel distretto, con criteri che ne ostacolano la prevedibilità, in maniera da garantire l'effettività del controllo. A tale ultimo riguardo, al fine di rendere uniformi le modalità ispettive sono stati indicati i criteri cui attenersi.

Informatizzazione dei Servizi ed utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche.

Lo stabile è completamente cablato e, per quanto attiene all'uso delle risorse tecnologiche assegnate, gli uffici della Procura hanno la gestione informatizzata dei registri del settore penale, del settore civile e dell'area amministrativa, mentre per la gestione informatizzata dei registri sono utilizzati programmi sviluppati specificamente per l'Amministrazione a livello nazionale. Gli uffici della Procura utilizzano i computer delle postazioni di lavoro anche per fruire di servizi informatici di fornitori esterni al palazzo. Tali servizi sono erogati usando applicazioni Web-based all'interno di programmi di navigazione (browser) e pertanto non richiedono installazioni di particolari software sui computer locali, bensì necessitano solo di apposite autorizzazioni. Relativamente all'utilizzo delle risorse tecnologiche assegnate e delle risorse finanziarie disponibili, vanno ribaditi gli elementi

riportati nei Programmi delle attività annuali evidenziando, in linea generale, lo sforzo dell'intero Ufficio e del personale tutto verso la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie e tecnologiche disponibili per raggiungere i risultati prefissati. Tenendo conto delle diverse esigenze dell'Ufficio, il procuratore della Repubblica individua le necessarie risorse finanziarie per far fronte al funzionamento e al miglioramento dei servizi e promuove nelle sedi competenti le richieste di ulteriori fondi eventualmente necessari. Per quanto riguarda le risorse tecnologiche ed informatiche, l'Ufficio ha da sempre utilizzato le risorse ministeriali, tentando di sfruttarne al massimo le potenzialità ed affrontando le varie problematiche operative con l'ausilio del personale di assistenza sistemistica; attualmente tutti i fascicoli sono gestiti, per il settore penale e per il settore civile, con l'applicativo SIGMA, che prevede una estrazione diretta delle statistiche, la creazione e la stampa di documenti e di provvedimenti, i cui dati sono automaticamente inseriti dal programma e che, soprattutto, consente di disporre di una anagrafica comune per i fascicoli del settore civile e di quello penale e, quindi, di avere un quadro completo dell'intero nucleo familiare di un minore e di poter assumere le idonee iniziative nell'interesse del minore e del nucleo di appartenenza.

Tra le buone prassi merita di essere segnalato l'invio per posta elettronica per il visto al pubblico ministero dei provvedimenti civili del Tribunale per i minorenni in formato pdf e la scansione di tutti i pareri del pubblico ministero in relazione ai vari procedimenti civili.

Parte Seconda

Criteri organizzativi dell'ufficio

Il presente programma organizzativo trova fondamento nel dettato dei D.L.vo 20. 02. 2006

n, 106 come modificato dalla L. 24.10.2006 n. 269, del D.L.vo 05.04.2006 n.160, della L. n. 30.07.2007 n.l 11.

Ci si è altresì basati sulle risoluzioni del CSM in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, tenendo conto dei precedenti progetti organizzativi.

Alla luce di tali atti, e previa consultazione del Sostituto procuratore, dopo aver ascoltato le esigenze del direttore responsabile delle segreterie, si provvede nei termini che seguono all'organizzazione della Procura della Repubblica per i minorenni di Campobasso per il triennio 2020-2022.

AFFARI PENALI

Non si ritiene di attuare, allo stato, mutamenti strutturali dei servizi con conseguente spostamento del personale agli stessi preposto, soprattutto in considerazione della grave carenza di organico in cui versa la Procura e che non consente, allo stato, soluzioni diverse da quelle concretamente adottate; tuttavia, appare opportuno puntualizzare e formalizzare alcune modalità operative, come di seguito specificate.

Iscrizioni.

Si stabilisce che le notizie di reato e gli esposti saranno iscritti, a cura e sotto la responsabilità del magistrato assegnatario, nei relativi registri tempestivamente, previo esame degli atti e della scheda di iscrizione. Laddove, nel corso delle indagini muti la qualificazione giuridica del fatto o questo risulti diversamente circostanziato, il magistrato assegnatario del fascicolo provvederà poi all'aggiornamento delle iscrizioni con apposita annotazione. Saranno iscritte nel registro modello 52 le notizie di reato riguardanti la

persona indagata compiutamente identificata ovvero nel registro modello 44 a carico di persone ignote, le notizie di reato acquisite dalla polizia giudiziaria, le denunce presentate o trasmesse dai pubblici ufficiali direttamente al pubblico ministero o tramite la polizia giudiziaria, i referti indicati nell'art. 334 c.p.p. nonché le querele proposte personalmente o a mezzo di curatore speciale o con sottoscrizione autenticata, recapitate da un incaricato o spedite per posta in piego raccomandato, con le modalità e le formalità di cui all'art. 337 c.p.p. e le denunce da parte di privati se presentate con le modalità indicate nell'art. 333 c.p.p. cioè personalmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. In mancanza di tali condizioni la denuncia sarà considerata anonima, ma qualora contenga indicazioni sufficienti per la possibile individuazione dell'apparente autore, prima della sua iscrizione nel relativo registro modello 46 sarà trasmessa dal magistrato alla polizia giudiziaria per la preventiva verifica dell'effettiva provenienza dall'apparente denunciante che, se identificato, sarà assunto a verbale a conferma del suo contenuto. Successivamente la notizia, se riguardante un minorenne, sarà iscritta nel registro relativo a modelli 52, 44, o 45 ovvero, nel caso di mancata individuazione dell'autore dell'esposto, a modello 46.

Qualora l'esposto anonimo abbia per oggetto un fatto ascrivibile ad un maggiorenne in danno di persona minorenne, il magistrato assegnatario provvederà ad inviare l'originale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario territorialmente competente previa eventuale formazione di un fascicolo affari civili per le necessarie verifiche.

Qualora dalla notizia di reato non risulti l'identità della persona da sottoporre ad indagini (ovvero non siano indicate le sue generalità) ma questa sia agevolmente identificabile, la notizia di reato sarà iscritta nel registro modello 44 nei confronti di ignoti, ma la segreteria

penale apporrà sulla copertina del fascicolo in modo visibile il timbro "identificabile". Il magistrato assegnatario del procedimento disporrà tempestivamente la completa identificazione dell'indagato e la successiva iscrizione nel relativo registro.

Saranno pure iscritti nel registro modello 44 le notizie riguardanti lesioni in cui la parte lesa abbia fatto riferimento ad un autore ignoto minorenni o altri elementi depongano in tal senso mentre continueranno ad essere iscritti nel registro modello 45 i procedimenti in cui la parte lesa minorenni, che abbia subito lesioni, sia incorsa autonomamente in un evento infortunistico o abbia riportato tali lesioni ad opera di un maggiorenne. Anche in tal caso valuterà il magistrato assegnatario l'opportunità di estrazione di copia con conseguente iscrizione nel registro affari civili.

Del pari saranno iscritte nel registro mod.45 le comunicazioni di ispezioni, controlli e perquisizioni ex art. 303, commi 2-3 D.P.R. 309 e di perquisizioni sul posto ex articolo 4 legge L.52-75, non presupponendo le prime l'esistenza di una notizia di reato in quanto rientranti in un'attività di carattere preventivo ed essendo, le seconde, disciplinate da una norma non avente natura processuale e consentite in presenza di mero sospetto.

Anche le perquisizioni domiciliari eseguite ex articolo 41 T.U.L.P.S. ad iniziativa dalla polizia giudiziaria e con esito negativo andranno iscritte nel registro modello 45.

Saranno iscritte nel registro modello 45 anche le informazioni trasmesse con referti medici, allorquando non emergano ipotesi di reato doloso o colposo suscettibili di approfondimento e quindi di successiva iscrizione nei registri modello 52 o 44 nonché le informazioni riguardanti eventi non suscettibili di univoco inquadramento quali, ad esempio, la scomparsa di una persona, l'atto di autolesionismo, purché non ricorra alcun elemento da cui desumere la sussistenza di un reato e non si ritenga di effettuare alcuna attività di indagine penale, ferma restando, come innanzi puntualizzato, la possibilità del

magistrato di disporre accertamenti in ambito civile. Qualsiasi denuncia, querela, esposto o altro atto giudiziario che venga inviato per e-mail a qualsiasi personal computer della procura della Repubblica per i minorenni non sarà preso in considerazione. Ciascun destinatario è autorizzato, quindi, a cancellare le denunce e gli altri atti di interesse giudiziario ricevuti per posta elettronica, non essendovi possibilità, in base alla normativa vigente, di prenderli in considerazione.

Comunicazione delle iscrizioni.

La comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato potrà essere data esclusivamente alla persona cui il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne faranno richiesta.

Le richieste dovranno essere presentate personalmente dall'interessato o dal difensore.

Non saranno consentite richieste inviate tramite email o fax.

Le informazioni da comunicare riguarderanno solo le iscrizioni nei registri delle notizie di reato modelli 52-44.

Prima della comunicazione dovrà intervenire la decisione del magistrato assegnatario del procedimento che valuterà se ricorrano ipotesi di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) le cui iscrizioni non sono comunicabili o se sussistano specifiche esigenze per disporre il segreto sulle iscrizioni di reati diversi con annotazione, senza formalità, in calce alla richiesta o sul retro della stessa. Qualora più persone siano iscritte allo stesso numero per il medesimo reato o per reati diversi: 1) nel caso in cui la richiesta provenga dalla stessa persona indagata, dovrà essere comunicato solo il suo nominativo. 2) nel caso provenga dalla persona offesa, dovrà essere comunicato solo il nominativo della persona (o delle persone)

cui è attribuito il reato dal quale è stata offesa. La comunicazione dovrà contenere solo le iscrizioni di procedimenti in fase di indagini preliminari presso la Procura della Repubblica per i minorenni di Campobasso con esclusione quindi: 1. di quelli già archiviati (per i quali è stato emesso il decreto del gip); 2. di quelli trasmessi ad altra autorità giudiziaria; 3. di quelli per i quali sia stata esercitata l'azione penale.

Qualora la richiesta provenga dalla persona offesa che abbia manifestato la volontà di essere informata circa l'eventuale archiviazione della denuncia querela e il relativo procedimento risulti archiviato, la comunicazione della inesistenza di iscrizioni comunicabili potrà essere integrata con l'indicazione dell'avvenuta archiviazione della denuncia querela.

Sempre nel caso di richiesta della persona offesa, qualora la sua denuncia querela sia stata iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato- modello 45, ne potrà essere data comunicazione, in deroga al relativo divieto, con le seguenti formule: 1. *Iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato*; 2. *Disposto dal P. M. invio degli atti in archivio* (in questo caso tale formula sarà indicata in aggiunta alla precedente)

Assegnazione dei procedimenti e revoca dell'assegnazione.

L'assegnazione degli affari penali proseguirà secondo il criterio di ripartizione già indicato nel precedente progetto organizzativo e più specificamente come di seguito indicato.

Nell'assegnazione dei procedimenti contro indagati noti (Mod. 52), al fine di assicurare una ripartizione tra i Magistrati in servizio dei carichi di lavoro secondo criteri di agevole attuazione ed assoluta trasparenza, verranno assegnate al dottor Di Ruzza le notizie di reato relative ad indagato il cui cognome inizia con lettere dalla A alla L ed alla dottoressa Venditti le notizie di reato relative ad indagati il cui cognome inizia con lettere dalla M

alla Z; in presenza di informative di reato relative a più indagati , l'assegnazione viene operata con riferimento al cognome dell'indagato meno giovane.

Con riguardo alle denunce a carico di minorenni ignoti (Mod. 44), i procedimenti seguiranno la divisione secondo il criterio alfabetico, avendo riguardo alla iniziale del cognome del denunciante /persona offesa. Verranno assegnate al dottor Di Ruzza le notizie di reato relative a persone offese il cui cognome inizia con lettere dalla A alla L ed alla dottoressa Venditti le notizie di reato relative a persone offese il cui cognome inizia con lettere dalla M alla Z; nel caso in cui i denunciati siano più di uno, si farà riferimento al cognome della persona offesa più anziana.

In maniera analoga si opererà per i procedimenti relativi agli atti non costituenti reato (Mod. 45) ed alle denunce anonime (Mod. 46) avendo riguardo alla iniziale del cognome del minore cui gli atti, ovvero la denuncia si riferiscono.

Per tutte le ipotesi di iscrizione sui registri Mod. 44, Mod 45 e Mod.46, l'assegnazione resterà confermata anche nel caso in cui l'identificazione di indagati, successiva all'avvio delle indagini , possa dare luogo ad una diversa assegnazione secondo i criteri già previsti per il registro Mod. 52 e ciò per evidenti motivi di continuità investigativa.

Identica soluzione viene adottata in caso di procedimenti originati da stralcio operati da procedimenti già incardinati, sempre con la finalità di fornire una coerenza di trattazione.

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione di singoli atti di procedimenti trattati da un Magistrato a causa di suo impedimento (malattie, ferie, congedo), la sostituzione avverrà, limitatamente agli atti urgenti , a cura dell' altro Magistrato in servizio, mentre il fascicolo verrà assegnato con i prescritti criteri.

I procedimenti suscettibili di riunione ad altro precedentemente assegnato ad un

magistrato, sono assegnati allo stesso magistrato. Ugual criterio potrà essere applicato per i procedimenti che riguardino la medesima vicenda o vicende collegate o nelle quali siano coinvolte le stesse persone, anche a ruoli inversi, nel medesimo contesto o in un limitato arco temporale. Qualora i procedimenti risultino già assegnati a magistrati diversi, potranno essere riassegnati al magistrato titolare di quello iscritto per primo. L'iniziativa potrà essere adottata sia dal magistrato assegnatario del procedimento iscritto precedentemente che da quello assegnatario del procedimento iscritto successivamente

Il procuratore, quale titolare esclusivo dell'azione penale, potrà derogare ai criteri innanzi indicati anche con autoassegnazioni e coassegnazioni, anche al fine di garantire uniformità di valutazioni nell'esercizio dell'azione penale, specie qualora la fattispecie oggetto del procedimento sia particolarmente complessa o implichi soluzione di problematiche di questioni di carattere generale caratterizzate dalla novità.

Al solo fine di garantire l'omogeneità nell'indirizzo dell'Ufficio, il Procuratore appone il proprio visto sui provvedimenti di definizione dei procedimenti assegnati al Sostituto salvo i casi in cui il Procuratore si trovi in ferie ovvero sia impedito.

Il Procuratore appone il visto su tutte le sentenze e tale visto viene apposto anche dal Sostituto ove sia stato titolare del procedimento ovvero abbia svolto il ruolo di P.M. di udienza. Relativamente alla revoca dell'assegnazione (di cui all'art. 15 della Delibera del CSM del 16.11.2017) da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 15 della precitata delibera, va rilevato che il procedimento rappresenta l'*extrema ratio* prevista, a livello normativo, dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 106/2006, atteso che, anche in questo caso, deve essere necessariamente privilegiata l'interlocuzione del procuratore con il sostituto nell'ottica di una composizione di contrasti. Del resto è lo stesso art. 15, al comma 3, che prevede che prima di procedere alla revoca si debba curare, con il

magistrato assegnatario, la massima interlocuzione possibile, che risulta senza dubbio favorita dalla preventiva condivisione del progetto e dal numero delle unità di magistrati dell'ufficio. Ad ogni modo, viene espressamente previsto che soltanto qualora dovesse verificarsi e perdurare, all'esito delle predette interlocuzioni, un dissenso circa le modalità di esercizio dell'assegnazione, in contrasto con i principi e criteri definiti in via generale con il progetto organizzativo o con l'assegnazione, il procuratore potrà pervenire, con provvedimento motivato e sentito il magistrato, alla revoca dell'assegnazione, che potrà intervenire soltanto fino a quando il procedimento non risulti definito. In tale evenienza, il procedimento sarà assegnato al procuratore, al quale il sostituto - entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca - potrà presentare osservazioni scritte che saranno trasmesse, nei successivi cinque giorni, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali controdeduzioni, al Consiglio Superiore della Magistratura, con le modalità e per le verifiche previste dall'art. 15 della Delibera del CSM n. 20457 del 16.11.2017.

Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e indicazioni operative.

Le indagini preliminari saranno svolte con solerzia dai magistrati assegnatari e le richieste di proroga, come in passato, saranno limitate ai procedimenti particolarmente complessi. Considerato che le indicazioni agli uffici giudicanti contenute nell'articolo 132 bis disp. att. c.p.p. (come modificato dal D.L. 92-2008) sui criteri di priorità da seguire nella trattazione dei processi hanno, sia pure indirettamente, riflesso sull'organizzazione degli uffici di procura, si ritiene di riferirsi ad esse anche nella fase delle indagini preliminari, quale scala di priorità, in linea di principio, disegnata dal legislatore. Conseguentemente, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare del CSM 10.07.2014, nella

trattazione dei procedimenti avranno priorità:

- I procedimenti nei quali l'indagato sia stato sottoposto ad arresto, fermo o a misura cautelare personale coercitiva, tenuto anche conto sia della riduzione dei termini di custodia previsti per i minorenni, sia della necessità di adeguamento delle misure stesse alle esigenze educative dell'indagato;
- I procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407 co.2 lett. a) c.p.p.;
- I procedimenti previsti dagli artt.572, 609 bis, 609 octies, 612 bis c.p.;
- I procedimenti per i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ove non già compresi nelle suddette categorie.

Resta ovviamente fermo il rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e va comunque salvaguardata l'esigenza di assicurare una rapida indagine in sintonia con gli obiettivi e la natura del procedimento minorile, che deve tendere ad una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale.

I magistrati vigileranno sulla tenuta e aggiornamento da parte dei responsabili della segreteria dell'elenco dei procedimenti con minorenni sottoposti alla custodia cautelare, riportando la scadenza della misura irrogata e le modifiche intervenute per evitare il rischio di scadenza della misura.

Il responsabile della segreteria segnalerà direttamente alla procura generale, ex art. 127 disp. att. c.p.p., almeno semestralmente, l'elenco dei procedimenti contro noti, con termine delle indagini preliminari scaduto e per il quale non sia stata ancora esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione.

In tutti i procedimenti penali aventi ad oggetto delitti saranno richieste, laddove possibile tempestivamente, indagini ai servizi sociali ministeriali e degli enti locali sulla situazione personale ed ambientale dell'indagato e sulle possibilità e modalità degli interventi di

recupero.

Misure cautelari: assenso del procuratore della Repubblica per i minorenni.

Viene espressamente previsto che le richieste di misure cautelari personali, i decreti di fermo e le richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza vengano sottoposte al previsto obbligo "assenso" del procuratore della Repubblica, il quale, dopo aver eventualmente avviato una interlocuzione con il magistrato assegnatario, potrà esprimere il "diniego di visto" soltanto nei casi di manifesta infondatezza e violazione di legge, sotto i profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e, comunque, nei casi in cui la richiesta di misura cautelare risulti carente degli elementi posti a fondamento della stessa. Il *visto per assenso* non viene, invece, previsto per le misure cautelari reali, in considerazione del modesto valore dei beni generalmente sottoposti a sequestro; per le ipotesi di richiesta di convalida dell'arresto e di convalida del sequestro e per le richieste di aggravamento o di sostituzione di misure cautelari personali (ipotesi, queste ultime, nelle quali la misura cautelare è già stata precedentemente esaminata). Così come disposto nell'art. 13 della Delibera del 16.11.2017, gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non faranno parte del fascicolo di indagine e verranno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

Presenza dei magistrati-Reperibilità

Il turno di reperibilità è assicurato dai Magistrati dell'Ufficio alternandosi secondo il seguente schema :

dal 1° al 10° giorno di ogni mese la reperibilità è garantita dal Procuratore;

dall'11° all'ultimo giorno di ogni mese dal Sostituto procuratore,

salvo deroghe imposte dalla fruizione di ferie e da motivi di impedimento.

Partecipazione alle udienze.

Per quanto attiene alla partecipazione alle udienze del Tribunale, il Procuratore parteciperà all'udienza G.U.P., mentre la dottoressa Venditti alla udienza dibattimentale. Il Sostituto potrà rappresentare la Procura per l'udienza del G.I.P. nei casi di particolare rilevanza e per seguire procedimenti che si segnalino per specifici profili di interesse.

Assenza del magistrato.

In caso di assenza del magistrato inferiore ai trenta giorni, i procedimenti saranno regolarmente assegnati. Nel caso di procedimenti che richiedano tempestivi atti di indagine, questi saranno compiuti dal magistrato presente in servizio.

In caso di assenza superiore a trenta giorni i procedimenti penali pendenti, già assegnati al magistrato assente, saranno assegnati al magistrato in servizio. Analogamente si provvederà per i procedimenti di nuova iscrizione.

Al rientro dell'assente, i procedimenti non ancora conclusi saranno riassegnati secondo i criteri ordinari ed automatici dianzi specificati..

L'esecuzione in materia penale

L'esecuzione in materia penale e la partecipazione alle udienze del Tribunale di Sorveglianza sono affidate alla dottoressa Venditti. In caso di suo impedimento l'esecuzione in materia penale e la partecipazione alle udienze del Tribunale di Sorveglianza saranno curati dal Procuratore.

La pubblicazione degli atti relativi al procedimento penale

E' vietata la pubblicazione e la divulgazione , con qualsiasi mezzo di notizie ed immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento anche nel ruolo di testimone, parte offesa o danneggiato dal reato.

AFFARI CIVILI

La materia civile nelle Procure Minorili, a differenza di quanto accade nelle Procure ordinarie, riveste, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, un'importanza praticamente assimilabile (se non superiore) a quella del penale. Essa può divenire nella gran parte dei casi una sorta di prevenzione di condotte devianti (basti pensare all'evasione all'obbligo scolastico o ai casi di violenza in famiglia).

Pertanto in sede civile ,si è tenuto conto della necessità di una costante interlocuzione tra la Procura per i minorenni e le istituzioni operanti sul territorio per coordinare azioni di promozione dei diritti dei minori e di supporto alla genitorialità .Si è ribadita la necessità di un coordinamento della Procura minorile con quelle ordinarie in caso di indagini relative a reati commessi a danno dei minori per coordinare le azioni a tutela dei medesimi minori; analogo coordinamento è stato previsto con gli organi giudicanti civili (giudice tutelare e T. O. nelle ipotesi di separazione).

Con riferimento alle segnalazioni, in materia civile, la Procura esplica attività di indagine onde verificarne la fondatezza e valutare la necessità, laddove se ne verificano i presupposti, di proporre ricorso al Tribunale per i Minorenni o per l'eventuale

declaratoria di adottabilità del minore oppure con richiesta di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale

Si ritiene di confermare il personale amministrativo addetto alla relativa segreteria, prendendo atto della rilevante esperienza acquisita e del notevole impegno profuso.

Iscrizioni e successivi adempimenti.

Nell'assegnazione dei procedimenti, per assicurare una più equa ripartizione dei carichi di lavoro complessivi tra Magistrati in servizio, gli affari civili saranno assegnati come segue: al Procuratore, gli affari civili relativi a minori il cui cognome inizia con lettere dalla A alla L; alla dottoressa Venditti, gli affari civili relativi a minori il cui cognome inizia con lettere dalla M alla Z. Il criterio prescelto garantisce anche che, almeno tendenzialmente, di un minore si occupi il medesimo Magistrato sia in ambito penale che civile, assicurando così continuità ed efficacia di intervento nell'ottica di pervenire ad una completa conoscenza degli aspetti personali, psicologici e familiari relativi ad ogni soggetto. Proprio per rendere il più possibile effettivo il criterio appena esplicitato, rilevato che dagli atti di indagine penale a carico di minorenni possono emergere circostanze significative di una non corretta gestione delle responsabilità genitoriali, appare opportuno assegnare, anche in deroga al criterio generale di assegnazione degli affari civili (che comunque, è già ispirato a detto principio), le procedure che saranno aperte per minori indagati o imputati o fratelli di minori indagati o imputati al magistrato che già risulta assegnatario dell'indagine penale o del processo penale, sempre allo scopo di meglio coordinare gli interventi giudiziari penali con quelli civili.

Ogni segnalazione che perverrà alla segreteria civile sarà tempestivamente iscritta nel registro Sigma Civile, salvo che non attenga a procedimento già pendente. Nel caso in cui

non pervenga in formato digitale a mezzo posta telematica, si provvederà alla scansione del documento con conseguente acquisizione nel registro Sigma.

Per ogni segnalazione sarà immediatamente predisposto relativo fascicolo Affari Civili che sarà corredato di:

- Eventuali precedenti sul sistema informatico ministeriale (scheda Sigma minore, individuale e riepilogativa, nonché eventuali provvedimenti scansionati)
- Dati anagrafici del minore (salvo che non siano già in modo completo riportati nella segnalazione e purché questa provenga dai Servizi Sociali, dalle forze di polizia o, comunque, da soggetto pubblico). I predetti dati, nelle situazioni di particolare urgenza (es. minore in stato di abbandono o vittima di abuso sessuale o di gravi maltrattamenti) saranno acquisiti per le vie più brevi, ad horas, dalla polizia giudiziaria in sede. A tal fine la segnalazione sarà trasmessa direttamente dalla segreteria alla polizia giudiziaria che, acquisite immediatamente le notizie richieste, la restituirà alla segreteria per l'inoltro al magistrato.

Ogni segnalazione, corredata degli atti di cui innanzi, sarà trasmessa al magistrato destinatario della stessa in rapporto al criterio di assegnazione. La segreteria, dopo aver ricevuto da quest'ultimo le opportune indicazioni in ordine all'attività da svolgere, vi darà tempestivamente corso, restituendogli il fascicolo, dopo aver adempiuto ad ogni incombenza.

Nel caso in cui siano sollecitati ad altri enti accertamenti o informazioni, provvederà alla restituzione non appena perverranno gli esiti, informando il magistrato qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

Le predette attività si intendono riferite anche agli atti trasmessi in copia alla segreteria civile a seguito di provvedimento del pubblico ministero (ad es. notizie iscritte a modello

45).

Ogni vicenda attinente al fascicolo civile dovrà essere contestualmente e con continuità annotata sul registro Sigma al fine di conoscere in ogni momento lo stato di eventuali accertamenti, i provvedimenti adottati.

Assenza del magistrato.

In caso di assenza del magistrato, a prescindere dalla sua durata, i pareri e le richieste relative ai procedimenti civili pervenuti dal tribunale per i minorenni e a lui assegnati saranno assegnati al magistrato presente.

In caso di assenza del magistrato superiore ai trenta giorni, gli affari civili già in carico, come pure le segnalazioni in arrivo a lui assegnati, saranno assegnati al magistrato presente.

Al rientro dell'assente, i procedimenti non ancora conclusi gli saranno riassegnati.

In caso di assenza inferiore ai trenta giorni saranno trattati solo gli affari civili urgenti già in carico che saranno evidenziati dalla segreteria (es. minore in stato di abbandono, vittima di violenze fisiche o sessuali, autore di atti di autolesionismo)

Le nuove segnalazioni in arrivo, riguardanti il magistrato assente saranno invece curate dal magistrato presente.

Direzione e coordinamento delle attività

Il procuratore coordinerà l'attività lavorativa e quindi seguirà l'andamento dei flussi dei procedimenti penali e degli affari civili, vigilando sul rispetto dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali e delle regole del presente programma.

Modalità d'uso dell'autovettura in dotazione all'ufficio

L'unica autovettura affidata in dotazione all'ufficio sarà usata dal Procuratore per tutte le necessità connesse alla carica. L'autovettura sarà altresì utilizzata dal sostituto per ogni spostamento all'interno del distretto conseguente ad esigenze di servizio. In tal caso non sarà necessaria alcuna autorizzazione del procuratore al quale il magistrato darà una mera comunicazione.

Le attività di vigilanza

L'attività di vigilanza disciplinata dall'art.9 comma III della L. 184/83 si articola attraverso una procedura tipizzata che è costituita dalla acquisizione e valutazione semestrale delle schede trasmesse da ciascuna comunità e da una procedura facoltativa che si concretizza in ispezioni disposte in loco al fine di apprezzare il reale funzionamento delle strutture.

Al fine di migliorare la comunicazione degli eventi che si riferiscono a minori accolti presso le Strutture e permettere l'adempimento dei compiti che la L.184/83 delegato all'ufficio di Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, e con l'intento di uniformare le prassi informative attualmente in uso presso le diverse strutture, oltre che per dare pieno rispetto alla norme vigenti a tutela dei dati sensibili, sono state istituite apposite schede semestrali (Mod. A) dei minori. A tal fine è bene chiarire che le schede sono certificazioni pubbliche, la cui omissione o infedeltà è penalmente sancita dall'art.70 II comma L184/83. Non possono quindi ritenersi tali le schede sottoscritte da un qualsiasi operatore della struttura di accoglienza che non abbia la rappresentanza della struttura.

Particolare attenzione va riservata nella compilazione degli spazi delle singole schede

dedicati alle aspettative di ciascun minore; agli obiettivi dei P.E.I. concordati con il SS; all'esecuzione di provvedimenti del TM; e alle osservazioni circa lo sviluppo del progetto. E', infatti, in base a tali elementi che si valuterà l'efficacia progressiva del progetto e l'attualità dello stesso rispetto alle mutevoli esigenze dei minori e alle eventuali nuove risorse familiari.

Diversamente, le comunicazioni di ingresso e dimissioni di minori (schede Mod. B), sempre da compilarsi a cura dei responsabili della struttura per i motivi di cui sopra, sono trasmesse via mail, tenuto conto dell'urgenza.

In caso di mancato rientro del minore in struttura (a seguito di un qualunque motivo di allontanamento temporaneo) si dovrà procedere alla denuncia alle autorità competenti (Polizia o Carabinieri) e a trasmettere copia a questo ufficio. E' stato stabilito inoltre che in ciascuna struttura devono essere istituiti i registri per entrate/uscite - visite in struttura - famiglie di volontari curando in particolar modo che essi siano rilegati, con le pagine numerate progressivamente, con indicazione sul frontespizio della denominazione della struttura, del numero complessivo delle pagine che lo compongono, con apposizione del timbro e della firma del responsabile. Tali registri sono destinati a documentare le complete generalità delle persone a cui vengono affidati i minori o che fanno visita ai minori.

In ordine alle ispezioni le stesse sono affidate al Procuratore che potrà delegarle al Sostituto procuratore o al personale della sezione di PG sede. Sono presenti nel territorio del Distretto numerose strutture di accoglienza, che saranno sottoposte ad ispezioni periodiche, ma con criteri che ne ostacolino la prevedibilità, in modo da garantire

l'effettività del controllo.

Le schede relative ai singoli minori presenti in struttura saranno messe a disposizione del magistrato assegnatario del fascicolo del minore o dei minori medesimi. I verbali di ispezione relativi alle singole strutture saranno messi a disposizione dei singoli magistrati.

Rapporti con la stampa

I rapporti con gli organi di informazione sono mantenuti, in maniera esclusiva, dal Procuratore della Repubblica personalmente.

Parte Terza

Obiettivi per il triennio 2020-2022.

Non si rilevano, allo stato, criticità con riferimento alla produttività dei magistrati e del personale amministrativo, ma occorre porre l'attenzione su due criticità per le quali occorre trovare delle soluzioni:

1. La lentezza con cui, ad oggi, sono acquisite le informazioni relative ad un minore oggetto di segnalazione, a causa dei tempi di trasmissione delle relazioni richieste dall'ufficio ai servizi sociali del territorio.
2. La non sempre ottimale conoscenza da parte dei soggetti che interagiscono con la procura per i minorenni delle modalità e tipologia degli interventi che questa promuove.

Si pongono pertanto i due seguenti obiettivi:

- Velocizzazione degli interventi a seguito di segnalazione.
- Miglioramento del livello di conoscenza.

Modalità di conseguimento del primo obiettivo.

Protocollo d'intesa con enti locali.

Modalità di conseguimento del secondo obiettivo.

Confronto con le forze operanti nel sociale e le forze di polizia sulle problematiche minorili nell'area di competenza; conseguente attivazione di modelli di formazione congiunta

Risultato atteso; trasferimento di conoscenze ed elaborazione di nuove modalità di comunicazione attraverso incontri mirati e seminari.

Strumento di attuazione: protocolli d'intesa con università, asl, comandi provinciali delle forze di polizia, questure, garante regionale per l'infanzia, con il costante coinvolgimento nel progetto dei magistrati di questa procura.

Il presente provvedimento, col quale si revoca ogni disposizione in contrasto, potrà essere oggetto di modifica in corso di applicazione qualora alcune sue disposizioni non risulteranno adeguate al buon funzionamento dell'ufficio, anche a seguito di suggerimenti e proposte che potranno provenire da magistrati e personale.

In particolare, una verifica dell'efficienza del modello proposto e della sua efficacia sarà compiuta al termine del primo anno.

Si dispone che il presente provvedimento, sia depositato nella segreteria amministrativa e comunicato alla collega dott.ssa Venditti, al personale amministrativo e della Sezione di polizia giudiziaria e che, decorso il termine di 15 giorni, sia trasmesso al Procuratore

generale presso la Corte di Appello di Campobasso, con eventuali osservazioni, flussi e statistiche e al Consiglio Superiore della Magistratura per il tramite del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso per quanto di rispettiva competenza, nonché al signor Presidente del Tribunale per i Minorenni in sede per conoscenza.

Campobasso, 13 giugno 2024

Il Procuratore
Claudio De Ruzza



N. 21/2021

Com. 10.4.22

VEDI NN. 10+22+23 Jut.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i minorenni del Molise
Via Principe di Piemonte, 45 – 86100 CAMPOBASSO –

N. 21/2021 Prot. I.

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE EX ART.8 CIRCOLARE
SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA COME MODIFICATA CON
DELIBERA DEL CSM DEL 16.12.2020**

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 9.00 in Campobasso, nella stanza del Procuratore della Procura per i minorenni di Campobasso si sono riuniti

- Dott. Claudio Di Ruzza- Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- Dott.ssa Rossana Venditti Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

Per discutere sul Progetto organizzativo della Procura per il periodo 2020.2022

Il dott. DI RUZZA illustra il contenuto del Progetto con la modifica relativa alle modalità di conservazione della documentazione relativa ai provvedimenti di autoassegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri prestabiliti.

La dott. VENDITTI non ha osservazioni.

Del che è verbale, chiuso alle ore 9.10.

Ministero della Giustizia
Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di CAMPOBASSO
INTERNO - 17/02/2021 09:29:01 - 0000021




Procura della Repubblica
presso il 'Tribunale per i Minorenni'
Campobasso

Integrazioni al Progetto Organizzativo
2020-2022

Tenendo conto della richiesta di chiarimenti pervenuta dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso in ordine alla individuazione delle modalità di conservazione della documentazione relativa ai provvedimenti di autoassegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri prestabiliti, si stabilisce che gli atti saranno conservati presso il proprio ufficio nella cassaforte situata nella stanza n. 4 nella sua disponibilità in buste sigillate su cui è apposto il timbro dell'ufficio e la firma dello scrivente.

Si dispone che il presente provvedimento, sia depositato nella segreteria amministrativa per la trasmissione al Procuratore generale presso la Corte di Appello di Campobasso e al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso, per quanto di rispettiva competenza.

Campobasso, 17 febbraio 2021

Il Procuratore
Claudio Di Ruzza


S.SA

N. 537/2023

(com. 10.4.2-2)

VEDI NN. 1747/2022 ALL. 3

Com	Roma	12/07/2023
	Protocollo	P 13447/2023



Consiglio Superiore della Magistratura

Per presa visione

Campobasso

12 LUG 2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale per i Minorenni
(dr. Claudio DI RUZZA)

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Per presa visione
13.7.23
Campobasso
U.S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale per i Minorenni
Campobasso

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di
CAMPOBASSO

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale
per i Minorenni di
CAMPOBASSO

OGGETTO: Pratica num. 192/OP/2021. Progetto organizzativo, per il triennio 2020-2022, da intendersi quadriennio 2020-2023, della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 luglio 2023, ha adottato la seguente delibera:

" visto il Progetto organizzativo adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso per il triennio 2020-2022, adottato con decreto prot. n. 10 in data 1.2.2021;

premesse:

- che in data 21 giugno 2022, è entrata in vigore la legge n. 71 del 17 giugno 2022 (di seguito: Riforma) contenente "Deleghe al Governo per la Riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura";

- che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che "Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione" ad una serie di ambiti, tra cui, alla lettera a), quello relativo "alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla Riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti";

- che il successivo articolo 2, al comma 2, precisa che "Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate





SSA

di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

- b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;
- c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza”;

- che l'articolo 13, comma 1, sostituisce i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 con le seguenti previsioni:

“6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

- a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);
- b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
- c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;
- d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;
- e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
- f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;
- g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e

Csm	Roma	12/07/2023
	Protocollo	P 13447/2023



S.SA



valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.";

considerato che, con delibera del 28.7.2022, il Consiglio, preso atto della efficacia quadriennale dei progetti organizzativi introdotta dall'art. 13 della legge n. 71/2022 (che ha modificato i commi 6 e 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 106 del 2006), ha stabilito che *"In definitiva, i progetti organizzativi vigenti sono riferiti al quadriennio 2020/2023. Essi, come le rispettive variazioni e modifiche, sono regolati dalle circolari consiliari vigenti in relazione all'organizzazione degli uffici ... requirenti.*

.... i progetti organizzativi relativi al prossimo quadriennio (2024/2027) saranno, invece, disciplinati dalle circolari consiliari di prossima adozione, che terranno conto delle modifiche immediatamente precettive introdotte dalla Riforma, oltre che delle disposizioni dei decreti legislativi delegati da adottarsi entro un anno data di entrata in vigore della legge n. 71/2022";

osservato, altresì, che con delibera del 5.4.2023, il Consiglio ha avviato i *"Lavori preparatori relativi alla nuova Circolare sull'organizzazione degli Uffici requirenti"* e che, allo stato, sono ormai nella fase conclusiva le audizioni disposte per la *"riflessione condivisa non solo con i dirigenti degli uffici requirenti, ma anche con i sostituti procuratori impegnati nell'applicazione delle recenti modifiche normative, proprio al fine di acquisire un contributo di idee ed esperienze preziose per la formulazione della nuova Circolare"*;

dato atto che, contestualmente alla predetta interlocuzione, la Settima Commissione sta lavorando sulla elaborazione della nuova circolare in materia di organizzazione degli uffici requirenti;

rilevato, peraltro, che, in ragione delle dirompenti novità introdotte dalla legge n. 71/2022, il sistema di elaborazione e valutazione dei progetti organizzativi e delle relative variazioni ha subito un totale stravolgimento, passando dalla mera presa d'atto, alla approvazione, con quello che ne consegue in termini di esecutività ed efficacia dei provvedimenti organizzativi; sistema con cui gli uffici requirenti e l'intero circuito dell'autogoverno, decentrato e centrale, dovranno, tra non molto, confrontarsi, stante la imminente scadenza del quadriennio di efficacia dei progetti organizzativi vigenti (31.12.2023);

ritenuto, altresì, che i vigenti progetti organizzativi sono comunque, a differenza delle tabelle, immediatamente esecutivi, a prescindere dal parere dei consigli giudiziari e dalla valutazione finale del Consiglio (che si limita a prenderne atto, con o senza osservazioni e/o rilievi), sicché tutti gli uffici sono dotati del proprio documento organizzativo di riferimento pienamente efficace sin dalla adozione e fino a che non sopravvenga il nuovo;

ritenuto, quindi, che la più efficace risposta consiliare alle attuali esigenze di funzionalità degli uffici requirenti risieda nel porre a loro disposizione, nel più breve tempo possibile, la nuova circolare in materia di organizzazione delle procure, unitamente ai format (moduli standard) cui i Procuratori e i consigli giudiziari dovranno conformarsi, e nel coadiuvarli nella fase di prima applicazione, in sede di redazione dei progetti organizzativi 2024/2027;

considerato che la gran parte dei documenti organizzativi delle procure è stata già esaminata dal Consiglio e che i progetti non ancora esaminati – tra i quali quelli degli uffici minorili - saranno, in tempi brevi, superati dalla nuova circolare, nella quale confluiranno le novità introdotte dalla legge n. 71/2022;

ritenuto, pertanto, di dover effettuare una valutazione il più possibile celere e mirata all'esame degli aspetti più rilevanti;

preso atto che non sono state proposte osservazioni;

visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal competente Consiglio Giudiziario, che il Consiglio ritiene di condividere;

ritenuto che il progetto risulta conforme alla vigente circolare in materia di organizzazione degli uffici requirenti, salva ogni diversa determinazione del consiglio in sede di esame dei progetti del quadriennio 2024/2027;




S.SA

6-7 14:45
Com Roma 12/07/2023
Protocollo P 13447/2023




tutto ciò premesso,
delibera
di prendere atto del progetto organizzativo, per il triennio 2020-2022, da intendersi quadriennio 2020-2023, della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso."

SECRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola





Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Campobasso



Provvedimento di organizzazione e riassegnazione degli affari penali e civili, delle udienze e del turno di reperibilità a seguito della immissione in possesso, quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, della dottoressa Maria Carmela Andricciola.

In data 3.5.2024, è avvenuta l'immissione in possesso, per trasferimento, della dottoressa Maria Carmela Andricciola, che ha così assunto le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso.

Nell'attesa della imminente redazione del Progetto Organizzativo dell'Ufficio da parte della scrivente (entro 6 mesi dall'insediamento), è necessario esplicitare i criteri di attribuzione degli affari, civili e penali, delle udienze e dei turni di reperibilità tra il Procuratore ed il Sostituto al fine di consentire, medio tempore, l'efficiente funzionamento dell'Ufficio.

Ciò avviene previo approfondito confronto con la collega dottoressa Andricciola, che si esprime con una condivisione senza osservazioni in calce al presente provvedimento.

Quanto alla **ripartizione del carico di lavoro tra i magistrati**, in un Ufficio il cui organico prevede ad oggi soltanto due unità, non è possibile adottare dei criteri organizzativi basati su una visione gerarchica e verticistica del ruolo del Procuratore. Infatti, in un contesto ove la specializzazione settoriale non è immaginabile e si profila,

invece, come indispensabile una osmotica condivisione delle conoscenze, anche per favorire la agevole sostituzione reciproca, occorre attribuire i procedimenti ed il carico di udienza in maniera sostanzialmente uniforme quanto a tipologia e numero. Infatti, l'unica differenziazione, che deriva dalla necessità di tenere in considerazione il peso degli adempimenti propri della direzione dell'Ufficio, è la seguente: il **ruolo complessivo di udienza** è ripartito assegnando il 40% al Procuratore ed il 60% al Sostituto, senza difformità di materia (civile e penale) o di tipologia. Non vi è, dunque, l'esclusione, per il Procuratore, di alcun tipo di udienza, ma soltanto una contenuta riduzione nel numero. Sarà predisposto un calendario bimestrale con suddivisione preventiva di tutte le udienze tra i due magistrati secondo la proporzione sopra indicata. Interverrà puntuale aggiornamento della ripartizione in caso di variazioni successive. La fruizione di ferie al di fuori del periodo feriale verrà tenuta in considerazione e le udienze non effettuate saranno riequilibrate con successivo recupero in un tempo congruo.

Il periodo di reperibilità (cd. "**turno esterno**") è fissato come segue: da 1° al 15 del mese, sarà reperibile il Procuratore e, dal 15 al termine del mese, il Sostituto, salvo ovvie modifiche determinate dalla necessità di fruire di ferie o di malattia, che implicano il subentro dell'altro magistrato in servizio.

La percentuale di divisione dei **procedimenti penali e civili** è fissata in modo paritetico, attraverso il criterio di assegnazione degli affari penali e civili già lungamente adottato nell'Ufficio e basato, con varie puntualizzazioni, sul riparto per lettera alfabetica relativa al cognome del minore. La creazione di due canali (dalla A alla L per il Sostituto e dalla M alla Z per il Procuratore) determina ruoli di poco differenti nel numero ed esclude la possibilità che la polizia giudiziaria o gli avvocati scelgano il magistrato titolare, rischio invece connesso ad un sistema di attribuzione fondato sul cd. "turno esterno". Non si presceglie un criterio incentrato sul numero di ruolo, apparentemente più oggettivo, con lo scopo di garantire che sia lo stesso magistrato ad occuparsi di tutti i minori che appartengono ad uno stesso nucleo familiare e per assicurare che il medesimo magistrato sia assegnatario dei procedimenti

sia penali che civili che riguardano uno stesso minore, in modo da non disperdere conoscenze e dare definizione uniforme in entrambi i settori.

La Segreteria civile e penale provvederà, quindi, alla riassegnazione alla dottoressa Andricciola dei procedimenti pendenti corrispondenti al canale alfabetico A-L e le attribuirà, per il futuro, le segnalazioni civili e le notizie di reato relative a minori il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la A e la L. Altrettanto è a dirsi per i procedimenti per i minori con condotta irregolare aventi natura amministrativa – cd. “mod. O”. Ciò ad eccezione di singoli e limitati procedimenti pendenti, ricadenti nel canale A – L e di particolare delicatezza, che il Procuratore ha già parzialmente istruito e che, per ovvie ragioni di continuità, riserverà a sé con specifica indicazione in apposito provvedimento.

Occorre specificare in generale che, ove vi siano più minori interessati da un medesimo procedimento civile o indagati nel penale ed aventi cognomi rientranti in differenti canali, si effettuerà l’attribuzione prescegliendo il cognome del minore più grande di età. Se il minore non è identificato e quindi non si dispone del cognome, le segnalazioni civili saranno attribuite in base al turno esterno e le notizie di reato in base al cognome della persona offesa. Se sono presenti più persone offese il cui cognome ricade in canali differenti, si individuerà come prevalente quella più grande di età. Se non è possibile incardinare in base al nome della persona offesa, si seguirà il turno di reperibilità.

Quanto agli atti relativi, si seguirà il consueto criterio alfabetico ove possibile e, nei casi in cui non compare il cognome del minore coinvolto, ci si atterrà al turno esterno.

I procedimenti relativi ad anonimi saranno incardinati seguendo il turno.

Nel caso in cui avvenga la trasformazione di un procedimento penale contro ignoti o di atti relativi in modello noti, permarrà la assegnazione al magistrato già titolare.

Il Procuratore conserverà la titolarità dei procedimenti penali contro ignoti e di atti relativi già presenti nel suo ruolo, che non saranno quindi riassegnati.

Non è richiesto il visto del Procuratore sulle richieste di archiviazione, ma solo nei casi previsti normativamente.


L'assegnazione dei **pareri riferiti alle procedure civili sopravvenute** sarà effettuata secondo il canale alfabetico già specificato sopra.

L'**esecuzione penale** sopravvenuta sarà ripartita in maniera paritaria e seguirà il medesimo criterio di suddivisione per lettera del cognome del condannato, con la finalità di assicurare continuità di trattazione rispetto alla fase delle indagini penali e, come sovente accade, anche rispetto alla istruttoria in sede civile.

Le **attività di vigilanza sulle comunità per minori**, ex art. 9, commi 2 e 3, Legge 184/83, modificato dalla L.149/01, con particolare riferimento alle **ispezioni presso le strutture** sono ripartite tra i due magistrati dell'Ufficio sulla base di un criterio oggettivo e che assicuri continuità nel vigilare le medesime comunità. Il Procuratore assolve l'onere ispettivo sulle comunità site in provincia di Isernia ed il Sostituto quello sulle strutture site in provincia di Campobasso.

Nel caso di ferie o di malattia del Procuratore, il Sostituto svolgerà le funzioni connesse alla direzione dell'Ufficio in sua vece.

Campobasso, 6.5.2024.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni

Dott.ssa Rossana Venditti

Per condivisione senza osservazioni,

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Presso il Tribunale per i Minorenni

Dott.ssa Maria Carmela Andricciola


Proposta organizzativa


La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso è l'ufficio in cui svolgo le funzioni di Sostituto procuratore da sei anni e mezzo, in cui trascorro le mie giornate, che sovente rappresento all'esterno in incontri con le scuole, dibattiti e manifestazioni e di cui conosco bene il personale al quale, nel rispetto del ruolo di ciascuno, mi legano vicinanza umana e condivisione degli eventi, belli e brutti, delle nostre vite.

La riforma relativa alla istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie e le relative innovazioni procedurali rappresentano un cambiamento molto significativo ed occorrerà vivere la stagione di radicale evoluzione che ci attende con disponibilità, slancio e capacità attuativa, facendo perno sulla specializzazione acquisita e preparandosi per tempo ad affrontare le inevitabili difficoltà logistiche ed organizzative che si presenteranno.

Con tale consapevolezza, la presente proposta si configura essenzialmente come una serie di spunti migliorativi dell'attuale assetto risultante dal vigente Progetto organizzativo (allegato A), nell'ottica di implementare l'efficienza dell'Ufficio e renderlo più adeguato a confrontarsi con le innovazioni volute dal legislatore. Dunque, premessa una breve descrizione del contesto territoriale, socioeconomico e criminale rispetto al quale la Procura si trova ad operare, saranno evidenziati gli aspetti sui quali sarebbe produttivo apportare modifiche e saranno delineate le relative proposte di cambiamento.


La **competenza territoriale** coincide con la regione Molise, si estende alle due province di Campobasso ed Isernia ed è sovrapponibile al Distretto di Corte di Appello di Campobasso, includendo i Circondari dei Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

La **realtà economica** è caratterizzata da una prevalenza del terziario, con preponderanza del ceto impiegatizio nelle città capoluogo di provincia, vi è povertà di attività industriali, con l'eccezione della FIAT di Termoli e de La Molisana di



Campobasso, la disoccupazione è elevata con ampia presenza di sussidi e scarseggiano risorse ed iniziativa. Il turismo è al suo esordio. L'agricoltura si pratica secondo schemi tradizionali. I paesi sono di piccole dimensioni e disseminati su un territorio collinare e montuoso, i pochi centri urbani sono in decrescita demografica, tranne Termoli che vive una fase espansiva, ed i collegamenti viari sono penalizzanti e difficili.

La fase postpandemica si connota per una ulteriore riduzione dei **servizi sanitari** disponibili, con chiusura di reparti ospedalieri e sospensione di talune possibilità di diagnostica e di cura. Tale ultimo aspetto ha ricadute immediate sulla condizione dei minori disagiati perché l'accesso alla **Neuro Psichiatria Infantile**, alle prestazioni consultoriali, tra cui prioritariamente la psicoterapia, alla logopedia, alla riabilitazione e psicomotricità diviene ancora più difficoltoso che in passato, con tempi di attesa dilatati e con una frequenza delle sedute che raramente è quella richiesta dai protocolli e quindi non è ottimale. Ciò vale anche per il Ser.D., che ha difficoltà enormi ad assicurare livelli decorosi di intervento, e per i servizi sanitari necessari ai genitori ed agli altri congiunti: servizi psichiatrici, terapie psicologiche individuali e familiari. Un quadro di questa natura depotenzia l'intervento prescrittivo del Tribunale per i minorenni ed impoverisce le percentuali di riuscita degli interventi di sostegno alle famiglie protesi ad evitare il collocamento dei minori in struttura. Gli **Ambiti territoriali sociali**, in numero di 7, palesano significative differenze nella qualità del servizio reso all'utenza e nella capacità di relazionarsi con gli uffici minorili. Vi sono Ambiti dinamici e capaci di intercettare fondi provenienti da bandi regionali, nazionali ed europei (Termoli e Campobasso) ed altri che stentano anche a garantire il minimo essenziale, con tempi di attesa lunghi per ottenere relazioni sociali ed aggiornamenti. Vi sono comuni che non hanno aderito agli Ambiti ed altri di così piccole dimensioni che condividono tra di loro la figura dell'Assistente sociale, che è quindi presente per uno o due giorni alla settimana e che si occupa non solo di minorile. Tutti fanno molto ricorso a cooperative sociali esterne ed anche gli Ambiti virtuosi scontano il limite di lavorare per progetti triennali che raggiungono punte di eccellenza rispetto a specifiche




tematiche ma che, scaduto il termine, non proseguono creando improvvisi vuoti di intervento.

Quanto alla **realità criminale**, il Molise è scevro dal radicamento di associazioni per delinquere di stampo mafioso, salvo l'occasionale trasferimento di singoli soggetti collegati a gruppi organizzati e lo sconfinamento nelle aree più a ridosso della Campania e della Puglia. Anche l'infiltrazione di tipo economico è marginale, malgrado rappresenti un rischio concreto su cui vigilare. In rapporto alla popolazione, si registra una notevole incidenza della presenza di collaboratori di giustizia con i relativi nuclei familiari ed in più casi si sono registrati episodi delittuosi da loro commessi oppure realizzati in loro danno.

Il panorama dei **reati commessi da minori** si connota per un impatto numericamente significativo dello spaccio minuto di sostanze stupefacenti, in particolare del tipo cd. "leggero". Ben rappresentati sono anche i delitti a sfondo sessuale che, soprattutto nel caso di minori non imputabili, sono prime esperienze e forme di sperimentazione sessuale compiute senza piena consapevolezza di varcare il limite del penalmente rilevante. I reati contro il patrimonio raramente trasmodano in rapina e di frequente si tratta di furti di scarso valore. Ricorrente è l'ipotesi di percosse o lesioni scaturenti da litigi e rivalità tra ragazzi o coinvolgenti le famiglie di appartenenza e solo di recente è emerso il fenomeno delle "baby gang" in contesto cittadino e con una eclatanza anche mediatica, ricondotto però presto a normalizzazione assumendo incisivi provvedimenti in ambito civile perché i ragazzi più attivi provenivano da famiglie problematiche ed incapaci di contenimento. I **Minori Stranieri Non Accompagnati** commettono reati di aggressione fisica e danneggiamento nel contesto delle comunità che li ospitano, spesso per effetto della difficoltà di inserimento e quale retaggio di modalità di risoluzione dei conflitti fondate sull'esercizio della forza.

Molto del carico penale si riferisce a condotte occasionali ed a minori che occorre sottrarre il prima possibile al circuito della giustizia penale, mentre rare sono le ipotesi di conclamata devianza, di sovente associate all'uso di stupefacenti oppure alla



appartenenza a nuclei familiari già noti perché dediti ad attività criminose. Questa specifica caratteristica della realtà su cui opera la Procura per i minorenni di Campobasso deve favorire il significativo ricorso alla definizione ex art. 27 D.P.R. 448/1988, l'investimento sulla giustizia riparativa, il favore verso l'istituto della messa alla prova.

La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso è ospitata, insieme al relativo Tribunale, in un **immobile** separato rispetto al Palazzo di giustizia di Campobasso, che appare adeguato negli spazi e sostanzialmente confortevole, anche se l'unica aula di udienza non è ampia e ciò ha evidenziato criticità in occasione delle limitazioni di accesso imposte dalla pandemia.

L'organico dei magistrati prevede un Procuratore ed un Sostituto.

L'Ufficio si è dimostrato efficiente nel suo funzionamento e ne viene dato atto nella relazione ispettiva che si riferisce al 1° gennaio 2021, con accesso ispettivo agli uffici nel febbraio 2021. Dunque, le proposte che seguono prendono atto di una realtà positiva ove si opera senza ritardi di definizione, con la possibilità di riservare a ciascun procedimento la dovuta attenzione, in cui le richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari sono riservate esclusivamente alle investigazioni di particolare impegno e costituiscono comunque un'assoluta eccezione. Si tratta, allora, di promuovere modifiche che possano dare maggiore incisività all'attività svolta, sia all'interno che in una proiezione esterna.

L'attuale **carico di lavoro** facilita la possibilità di interventi migliorativi perché, nell'anno 2021, sono stati iscritti 189 procedimenti penali contro noti (Mod. 52) e 51 procedimenti penali contro ignoti (Mod. 44). In ambito civile, sono stati iscritti 535 procedimenti R. Civile. Sicuramente i dati ora riportati hanno risentito degli effetti della pandemia, perché il 2022 vede un incremento che dovrebbe attestarsi intorno al 20% per il penale ed in una percentuale ancora maggiore per il civile, tenuto anche conto del maggiore carico derivato dagli eventi bellici in Ucraina e dal conseguente arrivo in Italia di numerosi minori da quel Paese.



Alla luce di quanto già detto, **l'individuazione di un criterio di priorità nella trattazione** delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale da esplicitare nel progetto organizzativo dell'Ufficio ha un'incidenza concreta relativa nel caso della Procura minorile di Campobasso, perché il numero degli affari penali pendenti e sopravvenuti è assai ridotto e si riesce quindi a pervenire a definizioni rapide pur dedicando la dovuta cura all'approfondimento investigativo. Andranno comunque privilegiati i procedimenti relativi ai reati del cd. "codice rosso", quelli incardinati con arresto o fermo o che prevedano o abbiano già avuto uno sviluppo di tipo cautelare personale, ovviamente quelli riferiti agli omicidi volontari (tentati o consumati), quelli relativi ai reati di cui agli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p.. Devono essere seguiti con priorità anche i rari casi di rapina aggravata e di spaccio di sostanze stupefacenti effettuati in contesti associativi. Merita una particolare attenzione anche il fenomeno delle "baby gang", che richiede interventi tempestivi ed efficaci.

Quanto alla **ripartizione del carico di lavoro tra i magistrati**, in un Ufficio il cui organico prevede ad oggi soltanto due unità, numero al momento congruo rispetto alle attuali competenze, alle procedure penali e civili iscritte ed alle conseguenti udienze, non è possibile adottare dei criteri organizzativi basati su una visione marcatamente gerarchica e verticistica del ruolo del Procuratore. Infatti, in un contesto ove la specializzazione settoriale non è immaginabile e si profila invece come indispensabile una osmotica condivisione delle conoscenze anche per favorire la agevole sostituzione reciproca, occorre attribuire i procedimenti ed il carico di udienza in maniera tendenzialmente uniforme quanto a tipologia, con una differenza soltanto nel numero delle assegnazioni onde compensare il peso degli adempimenti di direzione dell'Ufficio. Più chiaramente ed esemplificando, mentre è coerente ripartire il turno di reperibilità esterna, valido sia per le urgenze in ambito penale che per quelle in ambito civile, in una proporzione di 2/3 per il Sostituto ed 1/3 per il Procuratore, come è all'attualità, non sembra funzionale assegnare l'intero carico dibattimentale penale e tutte le udienze del contenzioso civile al Sostituto (come si evince dalle statistiche comparate relative alle udienze), riservando al Procuratore le sole udienze del G.U.P..

Ciò perché, in tale modo, il momento dialettico di fondamentale verifica della tenuta accusatoria delle indagini e delle delicate ed impegnative scelte in tema di adottabilità è vissuto solo da uno dei componenti dell'Ufficio. Il Progetto organizzativo vigente, peraltro, mentre determina in modo esplicito la suddivisione tra i magistrati delle udienze penali con riferimento alla loro tipologia, nulla prevede sulle udienze civili che vengono svolte per consuetudine dal Sostituto. Anche l'attribuzione della esecuzione penale e della partecipazione alle udienze di Sorveglianza ad uno solo dei magistrati in servizio, attualmente al Sostituto, non è rispondente ad esigenze di efficienza, trattandosi di materia tecnica e complessa che è difficile possedere se non costantemente applicata.


La proposta correttiva è la seguente: per la creazione del ruolo complessivo di ciascun magistrato, sarebbe più funzionale non escludere ambiti o tipologie di affari o di udienze riservandone la trattazione soltanto ad uno dei due magistrati in organico, ma si dovrebbe intervenire sul solo dato numerico, ossia sulla percentuale di assegnazione a ciascuno rispetto al totale. Per tenere nella giusta considerazione il peso degli adempimenti propri della direzione dell'Ufficio, si potrebbe agire sul ruolo delle udienze come segue: 40% al Procuratore e 60% al Sostituto e sulla durata del periodo di reperibilità (cd. "turno esterno"): 10 giorni al mese per il Procuratore e 20 per il Sostituto, lasciando invece la percentuale di divisione dei procedimenti penali e civili al 50% a ciascuno. Un tale cambiamento si delinea come garanzia di efficace funzionamento di una Procura di così ridotte dimensioni anche perché favorirebbe la costante evoluzione delle prassi applicative e del metro di giudizio quali frutto del confronto interno stimolato proprio dall'esperienza di udienza, assistendosi altrimenti ad una personalizzazione eccessiva nella interpretazione delle norme e ad una fissità dei canoni di valutazione. Quanto al criterio di assegnazione degli affari penali e civili, si palesa idoneo quello attuale basato, con varie puntualizzazioni, sul riparto per lettera alfabetica relativa al cognome del minore. La creazione di due canali (dalla A alla L e dalla M alla Z) determina ruoli di poco differenti nel numero ed esclude la possibilità




che la polizia giudiziaria o gli avvocati possano scegliere il magistrato titolare, rischio invece connesso ad un sistema di attribuzione fondato sul cd. "turno esterno".

Altra proposta migliorativa è legata alla opportunità di assicurare **continuità nella trattazione in udienza**, sia nel penale che nel civile. Invero, in un Tribunale per i minorenni con un carico di udienza (G.U.P. e dibattimento penale) assolutamente contenuto, senza rischio di prescrizione e con rinvii sempre a data ravvicinata, nonché connotato da un clima di apertura alle innovazioni, sarebbe concretamente possibile calendarizzare le udienze indicando anticipatamente il magistrato del Pubblico Ministero che rappresenterà l'accusa, al fine di far confluire nelle varie udienze, almeno tendenzialmente, i procedimenti trattati dal medesimo magistrato nella fase delle indagini preliminari. Ciò per evitare la dispersione delle conoscenze rispetto alla investigazione preliminare effettuata, ma anche e soprattutto rispetto alle caratteristiche personologiche ed alla realtà familiare del minore indagato/imputato. I rinvii potrebbero seguire la stessa logica di abbinamento. Altrettanto potrebbe essere realizzato per le udienze civili contenziose in materia di adottabilità, in cui il Pubblico Ministero presente in udienza potrebbe agevolmente essere il medesimo che ha istruito il procedimento R. Civile. Una tale continuità di trattazione con conseguente tesaurizzazione delle conoscenze già possedute, del resto, è stata già individuata come valore aggiunto nell'attuale progetto organizzativo con riferimento ad un altro aspetto: è stato prescelto il medesimo criterio di assegnazione al magistrato sia per le iscrizioni penali che per quelle civili (medesimo riparto per lettera alfabetica basato sul cognome del minore sia nel penale che nel civile) proprio allo scopo di poter seguire uno stesso minore, in maniera globale e coerente, sul versante penale e nelle sue vicende familiari in ambito civile.

Le considerazioni già fatte sulla opportunità di evitare un riparto tra i magistrati fondato sulla tipologia di attività devono essere ribadite anche con riferimento al nevralgico settore delle **attività di vigilanza sulle comunità per minori**, ex art. 9, commi 2 e 3, Legge 184/83, modificato dalla L.149/01, con particolare riferimento alle **ispezioni presso le strutture** che, secondo il Progetto organizzativo vigente, sono assegnate in



via esclusiva al Procuratore, ma che dovrebbero auspicabilmente essere ripartite tra i due magistrati dell'ufficio. Il precedente criterio, infatti, assegnava al Procuratore l'onere ispettivo sulle comunità site in provincia di Isernia ed al Sostituto quello sulle strutture site in provincia di Campobasso. Riproporre una tale ripartizione su base territoriale appare più efficace al fine di garantire che le ispezioni siano svolte con una periodicità precisa ed, almeno in via tendenziale, personalmente dal magistrato, così da dare all'attività un significato più pregnante. I tristi fatti di cronaca riferiti agli abusi commessi a Bibbiano, oggi in attesa di completa verifica processuale, devono fungere da richiamo di attenzione su un compito di sorveglianza delicatissimo, che merita di essere rivitalizzato dopo il periodo di stasi in occasione della recente emergenza pandemica. Esso deve essere interpretato come una priorità della Procura che deve esercitare una stringente verifica sulla complessiva condizione dei minori ospitati nelle strutture comunitarie, non circoscritta cioè alla mera obbligatoria raccolta dei dati per promuovere una dichiarazione di adottabilità, ma estesa alle storie individuali, alla entità e qualità del rapporto tra i minori e le famiglie di origine, agli aspetti logistici ed organizzativi relativi alla qualità dell'accoglienza, alle competenze del personale impiegato ed alla validità del progetto educativo. In occasione delle numerose ispezioni che ho condotto personalmente prima della modifica dei criteri di assegnazione, ho avuto occasione di incontrare molti dei minori di cui seguivo i procedimenti, di parlare di loro con gli operatori, di coglierli in un frammento della loro quotidianità e quindi di registrare in presenza gli aspetti più autentici e reconditi della loro difficile condizione di bambini/ragazzi senza famiglia o allontanati dalla famiglia. Anche in caso di delega dell'ispezione alla polizia giudiziaria, da individuarsi nella Sezione di p.g. della Procura, resta nodale ottenere una fotografia realistica e dettagliata ed, a tale scopo, ho realizzato uno schema di verbale ispettivo che può fungere da canovaccio per garantire che non siano tralasciati aspetti di interesse. Quanto ora detto resta valido anche per le strutture che accolgono i minori stranieri non accompagnati, nelle quali la convivenza tra i ragazzi presenti, in genere di età superiore ai 16 anni e provenienti da differenti aree geografiche, si palesa spesso conflittuale e difficile. Con riguardo agli




M.S.N.A., gli aspetti burocratici evincibili dal mero materiale cartaceo acquisito non devono esaurire l'attenzione della A.G. minorile, essendo rilevante intervenire per garantire forme di integrazione che vadano oltre l'assistenzialismo e che facciano perno sull'istruzione, intesa sia come apprendimento della lingua e della cultura italiane che come accompagnamento all'età adulta attraverso percorsi professionalizzanti. Ciò anche con lo scopo di assicurare una attenta attuazione della disciplina di cui all'art. 13 co. 2 della L. 7.4.2017 n. 47 in tema di prolungamento, sino al ventunesimo anno di età, delle misure di sostegno e di promozione dell'autonomia personale attraverso l'affidamento ai Servizi sociali.

Nel settore civile, nell'ottica di favorire un migliore scambio di informazioni con i Servizi sociali che hanno effettuato la segnalazione della situazione di un minore oppure che hanno seguito il suo caso con indagini ed interventi sociali, nonché con la pubblica autorità che ha realizzato l'allontanamento di urgenza del minore ex art. 403 c.c., occorrerebbe inserire nel Progetto organizzativo la previsione di un **obbligo di comunicazione** a detti soggetti del provvedimento di archiviazione adottato dal P.M. oppure del deposito di un ricorso al T.M..

A chiusura delle considerazioni che precedono, relative al carico di lavoro ed alla formazione del ruolo dei magistrati, va detto in termini generali che l'approccio da adottare nell'effettuare modifiche organizzative deve essere sempre quello del metodo partecipato: due soli magistrati devono coltivare le occasioni quotidiane di confronto e di condivisione anche al di là delle specifiche riunioni previste in maniera formale. Porre l'accento sul valore della uniformità degli indirizzi dell'Ufficio non significa negare l'autonomia decisionale del Sostituto che, anzi, nel rapporto di costante dialogo, potrà meglio riportare le proprie constatazioni ed illustrare i propri suggerimenti operativi.


La dotazione di **personale amministrativo** prevista è pari a 11 unità, ma solo 7 sono attualmente in servizio e 3 di loro sono di recente inserimento nella compagine dell'Ufficio (2 vincitori di concorso ed un trasferimento). Non è presente la figura del



Dirigente amministrativo. Spiccano l'affiatamento, la disponibilità alla collaborazione con il magistrato, l'abitudine al lavoro senza bisogno di solleciti o richiami e, nonostante le scoperture attuali, non si registrano ritardi o inefficienze significativi. Le unità di personale presenti da più tempo hanno ricoperto il medesimo ruolo per tutta la loro storia professionale (tendenziale divisione tra assegnazione al settore civile, al settore penale ed alla gestione amministrativa). Se ciò assicura l'efficienza che discende dalla specializzazione, determina altresì, in un Ufficio così piccolo, difficoltà nelle sostituzioni necessitate da trasferimenti o malattie prolungate. Sarebbe perciò utile favorire forme di affiancamento che, pur custodendo il valore indiscusso della specializzazione, consentano l'acquisizione di un bagaglio minimo di nozioni ed abilità delle altrui mansioni teso a non lasciare vuoti penalizzanti in caso di eventi imprevisti e di lungo periodo.


Provenendo da una Procura ordinaria in cui potevo contare su una segreteria del singolo magistrato (formata da un cancelliere, un addetto ed un componente della p.g.) che svolgeva una serie di adempimenti in stretto coordinamento con me, mi sono interrogata circa la possibilità di prevedere, anche per la Procura per i minorenni, un simile modello organizzativo che presenta innegabili punti di forza. Ebbene, la bipartizione dell'attività propria della Procura per i minorenni in un ambito penale ed uno civile sconsiglia una tale opzione e rende migliore l'attuale assetto fondato su una segreteria penale ed una civile che operano per entrambi i magistrati. Infatti, immaginare una segreteria del magistrato che si occupi, con uguale competenza tecnica, di due materie che prevedono adempimenti molto differenti è illusorio. Inoltre, sarebbero comunque necessari dei servizi centralizzati (ricezione atti, gestione delle udienze e delle citazioni testimoniali, esecuzione penale) e non esiste una dotazione numerica di personale congrua per realizzare segreterie individuali ed uffici generali tutti ugualmente funzionali.

Nei rapporti con il personale, in ogni caso, non possono essere calate dall'alto soluzioni preconfezionate che abbiano l'apparenza ma anche la sostanza di una imposizione gerarchica. Deve invece applicarsi il confronto costante, prima circa la praticabilità



delle opzioni disponibili e poi sulla verifica dei risultati delle opzioni prescelte. Ciò a maggior ragione in presenza di un personale di lunga esperienza e con un atteggiamento serio circa l'impegno lavorativo, quale è quello in servizio attualmente.

L'informatizzazione dei servizi amministrativi, pur a fronte di un personale con conoscenze informatiche di buon livello, risente della scarsa efficienza **dell'applicativo SIGMA**, che appare oramai datato ed incapace di dialogare con altri sistemi. Per quanto concerne il sistema SIGMA – REGE, inoltre, sono state rilevate alcune criticità che incidono sulla qualità ed attendibilità dei dati statistici: nei campi relativi alla partecipazione dei P.M. alle udienze, si è osservata l'attribuzione automatica delle udienze, da parte del sistema, al P.M. titolare del fascicolo e non al P.M. che effettivamente partecipa all'udienza. Ciò impone una correzione del dato da parte dell'operatore che mantiene il conteggio cartaceo delle udienze traendolo dai singoli statini; non appaiono sul modulo statistico i dati relativi al Mod. 45; non appaiono sul modulo statistico i dati relativi alla materia della esecuzione penale; il SIGMA – REGE, al contrario del SIGMA civile, non consente l'estrazione della durata del procedimento (data di iscrizione e data di definizione). Tale parametro mostra la sua utilità in particolare in sede di valutazione di professionalità del magistrato, oltre che per orientare le scelte organizzative dell'ufficio di Procura. In più, il SIGMA – REGE non indica automaticamente il termine di indagine iniziale di un anno, di cui all'art. 405 co. 2 c.p.p., per i reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. e l'operatore, dunque, aiutandosi con un elenco cartaceo di ipotesi di reato, provvede ad inserire manualmente nel sistema un termine di indagine differente. Il SIGMA – REGE è privo della possibilità di indicare il termine di scadenza delle misure cautelari personali e si ricorre, quindi, soltanto ad un registro di comodo cartaceo. Il SIGMA – REGE presenta delle anomalie nella rappresentazione statistica finale del dato relativo alla motivazione della richiesta di archiviazione, facendo confluire nel campo "insussistenza della notizia di reato" anche situazioni che l'operatore ha correttamente caricato in altri campi (ad esempio, ciò accade per l'ipotesi del "ne bis in idem" per notizie di reato in relazione alle quali si è già proceduto). Trattasi di caratteristiche e limiti propri del



sistema SIGMA – REGE e perciò le criticità non sono emendabili con modifiche del sistema praticate autonomamente dai singoli Uffici. È però importante avere consapevolezza di tali carenze al fine di una corretta e critica lettura dei dati necessari anche alla compiuta e consapevole predisposizione del Progetto organizzativo dell'Ufficio.

La **Sezione di polizia giudiziaria** prevede 5 unità suddivise in 3 aliquote: 2 per i Carabinieri; 2 per la Polizia di Stato; 1 per la Guardia di Finanza. Attualmente l'intero personale della polizia giudiziaria è di sesso maschile e sarebbe auspicabile promuovere, nelle prossime selezioni a seguito di scoperture, un **riequilibrio di genere** imposto dalla avvertita necessità di contare anche su un approccio più agevole con bambine e soprattutto ragazze vittime di reati da cd. "codice rosso", riuscendo meglio a superare la naturale barriera del pudore.

Gli obiettivi individuati dall'attuale progetto organizzativo sono i seguenti:

- 1) superare la lentezza con cui vengono acquisite le informazioni relative ai minori oggetto di segnalazione in ambito civile, a causa dei tempi di trasmissione delle relazioni richieste ai Servizi sociali del territorio;
- 2) migliorare il livello di conoscenza, da parte dei soggetti che interagiscono a vario titolo con la Procura, della tipologia e delle modalità degli interventi che questa attua.

Lo strumento individuato per realizzare il primo obiettivo è quello del "*protocollo d'intesa con gli enti locali*".

Quello prescelto per realizzare il secondo obiettivo è il "*confronto con le forze operanti nel sociale e le forze di polizia sulle problematiche minorili nell'area di competenza; conseguente attivazione di modelli di formazione congiunta*". Lo strumento di attuazione è quello dei "*protocolli d'intesa con università, Asl, comandi provinciali delle forze di polizia, questure, garante per l'infanzia, con il costante coinvolgimento nel progetto di magistrati di questa procura.*"



Ebbene, i due obiettivi individuati sono condivisibili, in particolare il primo, perché nascenti da criticità effettive. Circa gli strumenti indicati per la risoluzione, occorre fare qualche precisazione.


La lentezza con la quale pervengono le relazioni psicosociali e gli aggiornamenti periodici è il risultato tangibile della situazione dei Servizi sociali del territorio che ho descritto in esordio. L'investimento economico sul settore sociale ha subito una evidente contrazione ed i vuoti di organico e l'incapacità dei piccoli comuni di dotarsi di professionisti del ramo con un monte ore congruo sono una oggettività che non è facile superare soltanto con un protocollo di intesa, che resta però utile per sensibilizzare e richiamare l'attenzione sulla necessità di dislocare le poche risorse presenti nel modo più valido. La riprova del fatto che i ritardi derivano dalla carenza di risorse umane si ottiene osservando che gli Ambiti più strutturati (Campobasso e Termoli) sono in genere puntuali ed, anzi, molto tempestivi ed esaustivi. Negli altri casi, si è rivelato d'aiuto oltre che indicare un termine nella trattazione già al momento della richiesta, ribadirlo e presidiarlo con solleciti, non solo cartolari ma telefonici, da parte della segreteria ed anche direttamente del magistrato quando siano necessari un confronto diretto sulle prime acquisizioni ed una verifica sulla loro sufficienza per determinarsi. E' di aiuto anche uno scadenziario delle procedure molto stringente, con un termine mensile di verifica sulle situazioni di maggiore vulnerabilità e preoccupazione per le quali sia prevedibile un ricorso ed invece trimestrale su quelle nelle quali gli interventi di supporto siano stati già avviati con esiti positivi e vadano solo monitorati. Le procedure per minori in condizione di abbandono o di grave pregiudizio per le quali lo sviluppo naturale sia un ricorso urgente per l'adottabilità o per la decadenza genitoriale, con immediata sospensione della responsabilità genitoriale e collocamento in struttura dei minori interessati, vanno gestite a vista ed opportunamente segnalate anche visivamente sul fascicolo, affinché non si frappongano tempi incompatibili tra la richiesta di relazione e la relativa risposta. I numeri non elevati, al momento, dei procedimenti civili iscritti facilitano una interazione rapida ed affidabile con la segreteria civile che, se guidata opportunamente

nel garantire il rispetto delle scadenze e dei solleciti, riesce perfettamente a realizzare obiettivi di celerità. Regolamentare in maniera chiara ed uniforme per tutto l'Ufficio una tale pratica rappresenterebbe un valido correttivo.

La scarsa conoscenza dei compiti e delle modalità d'azione della Procura minorile all'esterno si supera dando una identità forte all'Ufficio, basata non sul presenzialismo ma sulla disponibilità alla partecipazione ed all'ascolto e sul rapido raccordo istituzionale. I protocolli d'intesa svolgono il proprio giusto ruolo, ma non devono restare solo episodici e celebrativi momenti di contatto. Occorrono la costante "manutenzione" e la periodica verifica dell'utilità dei protocolli e serve, soprattutto, una filosofia di intervento calata nella concretezza: disponibilità a ricevere in ufficio attori istituzionali, esponenti del volontariato sociale, utenza; partecipazione ad iniziative nel mondo scolastico, interventi in incontri di studio e dibattiti su tematiche inerenti le competenze della Procura, dialogo con la stampa e la televisione su tematiche e fenomeni di ordine generale senza riferimenti a situazioni individuali; partecipazione, in veste consultiva, alle fasi di progettazione degli interventi sociali istituzionali, per favorire una corretta individuazione delle esigenze cui rispondere e delle modalità attuative più efficaci.

Un obiettivo che potrebbe essere realizzato con immediatezza è il seguente. Il già significativo **coordinamento tra la Procura minorile e le tre Procure ordinarie** del Distretto, ossia quelle di Campobasso, Larino ed Isernia, deve essere implementato con la stesura di specifici protocolli, da stendere con lo spirito di piena collaborazione che connota i rapporti esistenti, circa i profili di potenziale sovrapposizione ed interferenza tra le attività della Procura per i minorenni e di quelle ordinarie. In effetti, tali eventualità sono molteplici ed esistono sia in ambito penale che civile. Basti pensare alle indagini preliminari nelle quali siano contestualmente indagati di un medesimo reato oppure di reati connessi o collegati soggetti minori ed adulti. Una intempestiva discovery, ma anche il compimento di atti a sorpresa non previamente concordati, possono avere sulle attività di investigazione in corso conseguenze negative potenzialmente anche irrecuperabili. La concorrente attività istruttoria può riguardare

anche i procedimenti civili aperti presso la Procura minorile e le indagini penali in corso, a carico di genitori o congiunti maggiorenni, presso la Procura ordinaria. Il minore può essere la p.o. del procedimento penale (violenza sessuale, prostituzione minorile, maltrattamenti in famiglia, stalking) oppure appartenere ad un nucleo in cui gli adulti di riferimento siano dediti a delitti non occasionali e di significativa gravità. In tali ipotesi, l'indagine psicosociale demandata al Servizio sociale, che è fondata sui contatti diretti, le interviste e gli accessi domiciliari è idonea a compromettere la genuinità dei riscontri acquisibili nell'ambito delle indagini preliminari della A.G. ordinaria, soprattutto se si tratti di reati da cd. "codice rosso" e l'approdo naturale sia l'applicazione di una misura cautelare. Per prevenire ricadute dannose di attività lecite e persino doverose, è attualmente in uso la preventiva richiesta di un nulla osta, rilasciato dalla Procura ordinaria, rispetto al compimento, da parte della Procura per i minori, di atti che implicino discovery o che prevedano contenuti dichiarativi in favore di assistenti sociali o psicologi. La valutazione circa la concessione del nulla osta, al momento, non è ancorata a parametri oggettivi e previamente concordati ma rimessa alla sensibilità di ciascun magistrato del Pubblico Ministero, potendosi persino pervenire al sistematico diniego nei casi in cui si attribuisca al segreto delle indagini preliminari un valore totalizzante ed inscalfibile. La necessità di contare su una omogeneità di indirizzo delle tre Procure interessate e dei singoli colleghi all'interno dei tre uffici di Procura ordinaria è, invece, assai rilevante. Ciò è tanto più urgente alla luce della **nuova e già vigente disciplina dell'art. 403 c.c.** che prevede snodi procedurali presidiati da termini netti e che richiede al P.M. presso la Procura per i minorenni, entro 72 ore, di raccogliere tutto il materiale da sottoporre al Tribunale per i minorenni affinché convalidi il provvedimento di collocamento in luogo sicuro del minore abbandonato o esposto a grave pregiudizio. Il P.M. minorile, per nutrire gli atti posti a fondamento della richiesta di convalida e fornire elementi di giudizio che vadano oltre *"la sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore"* trasmessa dall'Autorità che ha disposto il collocamento, può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti e può anche utilizzare i



verbali di polizia di cui disponga. Un ricorso indiscriminato a tali atti, soprattutto nel caso in cui il minore sia la vittima del reato ed i genitori gli indagati, può avere riverberi incisivi e deflagranti sull'investigazione penale all'esordio o già in corso. Mentre un diniego sistematico e pregiudiziale della possibilità per il P.M. minorile di nutrire adeguatamente le proprie richieste di convalida con materiale robusto e persuasivo può pregiudicare la situazione di minori posti in salvo con il collocamento urgente. Una previa disciplina concordata delle modalità di interazione reciproca degli Uffici coinvolti può rivelarsi, quindi, molto opportuna e produttiva.

Altro obiettivo da perseguire è quello del **monitoraggio e della prevenzione rispetto alle dipendenze giovanili**: assunzione di droghe e di alcol, ma anche ludopatia e dipendenza da tecnologia, che si accompagnano sovente al ritiro sociale, alla autoinflizione di tagli e bruciature, agli acquisti compulsivi ed alle condotte alimentari patologiche. L'individuazione precoce del problema è la migliore strategia di prevenzione, perché una cosa sono le curiosità adolescenziali e la ricerca di nuove sensazioni ed emozioni, altra è la assuefazione. Spesso le famiglie ed i professori non posseggono gli strumenti per riconoscere i segnali di una dipendenza oppure non hanno la consapevolezza del rischio effettivo e della gravità di alcune condotte, che vengono minimizzate e considerate comuni a tutti i ragazzi di quella specifica fascia d'età. In altri casi, non si hanno le informazioni per chiedere tempestivamente ed ottenere con efficacia un intervento qualificato di valutazione e di supporto oppure si attua una resistenza psicologica (una negazione) rispetto alla presa di coscienza della problematica. Diffondere informazioni attraverso campagne mirate e svolte in collaborazione con altri Uffici giudiziari e professionisti del settore (personale del Ser.D., del Servizio di N.P.I., del Consultorio, della polizia giudiziaria) resta uno strumento valido di intervento. In particolare, è utile avvicinare e formare il personale docente per renderlo maggiormente coinvolto nel ruolo di vigile osservazione dei cambiamenti di condotta e di rendimento che normalmente segnalano l'insorgenza di una dipendenza o comunque di una criticità personale o familiare. Oltre, cioè, che rivolgersi direttamente ai minori per il tramite di iniziative in ambito scolastico, ha un

ritorno positivo coinvolgere le direzioni scolastiche ed i docenti in momenti formativi dedicati specificamente a loro. Ciò, inoltre, crea un rapporto di conoscenza ed auspicabilmente di fiducia ed un dialogo virtuoso tra istituzioni che rendono più agevole la segnalazione del disagio rilevato da parte della scuola alla Procura per i minorenni, superando le tradizionali remore ad esporsi che spesso agiscono da freno. Sono invece già effettuate con costanza le segnalazioni in tema di dispersione scolastica, evidentemente percepite come aventi un carattere più neutrale e soltanto burocratico.

Ulteriore obiettivo da realizzare è quello della **piena attuazione della giustizia riparativa**, verso cui si è finalmente sviluppata una opportuna sensibilità tradotta in previsioni normative organiche. L'intervento della Giustizia inteso come "ricomposizione" dopo che il reato ha alterato l'equilibrio sociale tra individui e tra individuo e collettività è particolarmente affine alla filosofia di fondo del processo minorile ed assume un contenuto educativo pregnante per l'autore del reato (persona indicata come autore dell'offesa). Anche la restituzione di un ruolo centrale alla vittima del reato, garantendole uno spazio in cui esprimere il proprio vissuto personale e ridurre o superare i sentimenti di umiliazione, insicurezza e rabbia scaturenti dal reato, assume un significato molto rilevante, soprattutto quando si tratta di persona minorenni. La mediazione penale è stata già concretamente attuata con esiti positivi dagli Uffici minorili del Molise attraverso attività progettuali (in data 30.9.2020 è stato rinnovato il precedente protocollo per la costituzione di un "Ufficio di giustizia riparativa e mediazione penale", sottoscritto con il Centro per la giustizia minorile per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise e l'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Campobasso). In particolare, è stata realizzata una positiva sperimentazione, relativa all'anno 2019 e protrattasi nel 2020, che ha rappresentato un esordio molto incoraggiante malgrado l'esiguità dei fondi messi a disposizione. Purtroppo, difficoltà attuative legate alla mancata erogazione del cofinanziamento regionale, che avrebbe dovuto integrare quello più significativo di Cassa delle ammende, hanno impedito la prosecuzione dell'attività di mediazione svolta quindi per soli due anni. Il bagaglio di esperienza



acquisito, seppure ancora contenuto, ha comunque contribuito al raggiungimento di una mentalità aperta all'idea che la riparazione, volontaria e mai imposta, deve essere fortemente favorita con le opportune informazioni alle parti e deve essere stimolata in particolare con l'ausilio qualificato del Servizio sociale per i minorenni del Molise in modo che, sin dall'esordio del procedimento ed attraverso una rapida ed efficace indagine sociale, si apra la possibilità di un "esito riparativo". Il momento qualificante diverrà quello dell'invio dei casi ai Centri di giustizia riparativa che dovrà, però, essere costruito attraverso un lavoro preventivo di informazione e motivazione in piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150.

○ Campobasso, 25.10.2022

Rossana Venditti

